



151 0 0 - DIREZIONE AMBIENTE

Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-228 del 06/06/2019

ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI URBANI (C.C. n.80 19.06.2000 e s.m.i.) E DEL REGOLAMENTO PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTÀ (C.C. n.6 08.03.2011)

Su proposta del Consigliere Pignone;

Visto l'art 33, comma 3 dello Statuto comunale che, tra le prerogative ed i diritti dei Consiglieri comunali, individua il diritto di presentare proposte deliberative su materie di competenza del Consiglio Comunale;

Visto l'art.51 del regolamento del Consiglio Comunale, che disciplina l'iter procedurale relativo alla presentazione delle proposte deliberative su iniziativa dei Consiglieri comunali;

Premesso che l'ambiente della città è notevolmente cambiato negli ultimi decenni per la presenza sempre maggiore di "animali d'affezione";

Considerato che pervengono da parte dei cittadini lamentele in ordine ad una carenza di pulizia e di decoro urbano;

Ravvisata la necessità di meglio definire alcuni obblighi/divieti presenti nel "*Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani*" (rif. Deliberazione del Consiglio Comunale n.80 del 19.06.2000 e successivamente Integrato con Deliberazione C.C. n.31 del 18/05/2010) nonché l'abrogazione di divieti simili presenti nel "*Regolamento per la Tutela e il Benessere degli animali in città*" (rif. Deliberazione C.C. n.6 del 08/03/2011 e in vigore dal 11/04/2011) al fine di aver un unico e più preciso quadro normativo di riferimento;

Richiamato l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Dirigente Responsabile della proponente Direzione Ambiente – Settore Igiene e Acustica; ricordato che non si ravvisano oneri conseguenti al servizio di lavaggio delle aree critiche individuate in quanto già rientranti nell'ambito del contratto di servizi in essere con AMIU S.p.A. e ritenuta non necessaria la richiesta di un parere finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del d.lgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali)

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Per le motivazioni tutte contenute in premessa che si intendono con il presente atto richiamate:

Documento Firmato Digitalmente

- 1) di approvare le modifiche all'articolato del Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani, di cui all'allegato A (modifica art. 47 – animali) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il testo coordinato del Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani è contenuto nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di approvare le modifiche all'articolato del Regolamento per la Tutela e il Benessere degli animali in città, di cui all'allegato C (modifica art. 18 – conduzione dei cani ed altri animali in luoghi aperti al pubblico), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di dare atto che il testo coordinato del Regolamento per la Tutela e il Benessere degli animali in città è contenuto nell'allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 5) di dare mandato alla Direzione Ambiente di incaricare AMIU a relazionare trimestralmente sulle operazioni in argomento al fine anche della successiva remunerazione;
- 6) di dare mandato alla Direzione Ambiente di richiedere alla ASL competente per l'Anagrafe canina regionale una elaborazione statistica periodica dei cani presenti sul territorio comunale, compresi quelli ospitati presso canili cittadini e di prevederne anche la pubblicazione sul sito web del Comune di Genova;
- 7) di dare mandato alla Direzione Ambiente di pubblicare periodicamente sul sito web del Comune di Genova i dati numerici riferiti ai gatti liberi ricavati dal censimento e dal monitoraggio delle colonie presenti sul territorio, non essendo estrapolabile altro dato per i gatti di privati a causa della opzionabilità della microchippatura dei felini sancita dalle leggi vigenti;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto delle normative sulla Tutela dei dati personali.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 151 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-228 DEL 06/06/2019

**OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI URBANI E DEL
REGOLAMENTO TUTELA E BENESSERE ANIMALI IN CITTÀ**

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

ALL. A MODIFICA ART. 47 DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI

ALL. B TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI

ALL. C MODIFICA ART. 18 DEL REGOLAMENTO PER LA TUTELA E IL BENESSERE
DEGLI ANIMALI IN CITTÀ'

ALL. D TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER LA TUTELA E IL BENESSERE
DEGLI ANIMALI IN CITTÀ'

Il Direttore
Ing. Michele Prandi

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

(Delibera C.C. n.80 del 19.06.2000 e integraz. Delibera C.C. n.31 del 18.05.2010)

Testo Attuale	Modifica proposta Cons. Pignone
<p>ART.47 – ANIMALI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico. 2. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata. 3. Gli escrementi e i rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o altro idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani 	<p>ART.47 – ANIMALI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico. 2. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata. 3. <i>Sono inoltre tenuti a pulire lo spazio lordato dalle urine con acqua al fine di eliminarne le tracce visibili e di impedire lo sviluppo di odori sgradevoli.</i> 4. Gli escrementi e i rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o altro idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. 5. <i>La Civica Amministrazione provvede, in accordo con i Municipi, ad individuare le Aree più critiche che necessitano di più frequenti interventi di lavaggio con acqua (previsti dall'art. 34 del presente regolamento), e procede a pianificare attraverso l'Azienda Multiservizi e d'igiene Urbana (AMIU) un programma d'interventi</i>



COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 19.06.2000
Testo integrato con deliberazione C.C. n. 31 del 18 maggio 2010

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati; determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta; stabilisce norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento, anche per quei rifiuti prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui sopra; favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia; prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi.

2. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi della legge n° 142/90, del Decreto Ministero Ambiente del 29.05.91, del D.L.vo n° 507/93, della legge n° 146/94, del D.L.vo n° 22/97 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n° 389/97 e dalla legge n° 426/98 e del D.P.R. n° 158/99.

3. l'istituzione dell'apposita tariffa di cui all'art 49 del D.L.vo 22/97 dovrà avvenire in conformità alle disposizioni fissate dal presente Regolamento.

4. l'attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui alla legge n° 142/90.

Il Comune gestisce tali servizi tramite il Gestore del Servizio nelle forme indicate in apposito "contratto di servizio".

ART. 2

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Ai fini del presente Regolamento si individuano le seguenti tipologie di rifiuti:

- a. RIFIUTI URBANI
- b. RIFIUTI SPECIALI
- c. RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
- d. RIFIUTI PERICOLOSI

ART. 3

RIFIUTI URBANI

1. Sono rifiuti urbani:

- a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo art. 5, nelle more della fissazione dei criteri di cui all'art. 18, comma 2, lett. d) del D.L.vo n° 22/97;
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 7- comma 2 del D.L.vo 22/97.

ART. 4

RIFIUTI SPECIALI

1. Sono rifiuti speciali:

- a. i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e. i rifiuti da attività commerciali;
- f. i rifiuti da attività di servizio;
- g. i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

ART. 5

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1 Nelle more della fissazione dei criteri quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ex art. 18 - Il comma - p.to d) del D.L.vo 22/97, per quanto riguarda i rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, si ritiene, in forza dell'art. 21 - lett. g) - D.L.vo 22/97, di procedere ad una assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti di cui al presente articolo, ai fini della raccolta ed applicazione della tassa/tariffa, sulla base dei seguenti criteri:

a) assimilazione per qualità:

- rifiuti speciali non pericolosi ricompresi nell'elenco di cui al punto 1.1.1 - lett. a) - della Deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 (nota 1), purché allo stato solido, esenti da amianto e non contaminati e fatta esclusione per i copertoni, in quanto per le loro dimensioni non possono essere conferiti nei cassonetti; inoltre, relativamente all'indicazione ricompresa nell'elenco come "imballaggi in genere" deve intendersi "rifiuti di imballaggi primari" così come individuati dal D.L.vo 22/97;

- rifiuti speciali non pericolosi provenienti da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e di servizio, ivi compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 7- comma III - lett. h) del D.L.vo 22/97, limitatamente a quelli derivanti da uffici amministrativi, studi, locali pertinenziali ed accessori quali cucine, bar interni, mense per il personale dipendente, locali di ritrovo e di attesa, esclusi comunque i rifiuti derivanti da ambulatori, sale operatorie, reparti di cura e degenza, nonché tutti gli altri rifiuti sanitari, anche non pericolosi, per la cui gestione verranno definite le prescrizioni normative nei decreti di attuazione di cui all'art. 45- comma IV - del D.L.vo 22/97;

- i rifiuti da attività agricole di cui all'art. 7- comma III - lett. a) del D.L.vo 22/97, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana - o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico - all'interno di serre coperte, con esclusione dei rifiuti derivanti da attività agro colturali ed agro industriali, fatte salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico;

- i rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione dei rifiuti derivanti da attività industriali di cui all'art. 7 - comma III-lett. c) del D.L.vo 22/97 non ricompresi tra quelli indicati al punto a) - 1° comma del presente articolo;

b) assimilazione per quantità:

- ai fini dell'assimilazione per quantità vengono individuati tre gruppi di attività:

B1) i rifiuti derivanti dalle seguenti attività sono assimilati a rifiuti urbani, senza necessità di accertamento a criteri quantitativi:

1) attività ricettivo alberghiera e collettività

collegi, conventi
caserme, carceri

alberghi, pensioni, locande, affittacamere, diurni
mense aziendali

2) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili, compresi uffici e servizi annessi alle aziende industriali, artigianali e commerciali

studi professionali, autoscuole

uffici privati

uffici pubblici (compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali)

banche e istituti assicurativi e finanziari

3) servizi igienico sanitari

gabinetti medici e dentistici (con esclusione della produzione dei rifiuti speciali per espressa norma ordinamentale)

ospedali e case di cura (con esclusione della produzione dei rifiuti speciali per espressa norma ordinamentale)

4) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni

palestre

teatri, cinema all'aperto

scuole e sale da ballo, discoteche, sale da gioco, circoli ritrovo e divertimento, aree e platee per spettacoli all'aperto

campeggi e depositi di roulotte

stabilimenti balneari

associazioni e istituzioni culturali, mutualistiche, sportive, politiche, sindacali e benefiche

5) servizi scolastici e loro pertinenze

scuole pubbliche

scuole private

6) attività di vendita al dettaglio

esercizi di ortofrutta all'interno di immobili

banchi di ortofrutta scoperti e coperti

attività commerciali per la vendita al minuto in forma fissa e ambulante di prodotti ittici, animali di allevamento, fiori e piante, ristoranti, bar trattorie, pizzerie, osterie e gelaterie

attività commerciali per la vendita al minuto in forma fissa e ambulante di alimentari in genere, carne, dolci, latticini, pane e sfarinati, mangimi granaglie

attività commerciali per la vendita al minuto, in forma fissa o ambulante, di abbigliamento, prodotti tessili, mobili, casalinghi, elettrodomestici, libri, pubblicazioni ed audiovisivi, prodotti non compresi nelle precedenti categorie, distributori di carburanti escluse aree scoperte, edicole, calzature e pelletterie, generi di monopolio e farmacie

supermercati, grandi magazzini, vendita all'ingrosso

7) pubblici esercizi

aree scoperte di distributori di carburante

stazioni ferroviarie e tranviarie

8) attività artigianali di servizio alla residenza e/o alla persona

attività artigianali (di servizio alla residenza e/o alla persona)
locali non compresi in altre categorie

B2) l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività sotto elencate avviene in relazione alla rispondenza o meno al criterio di produzione quantitativa assoluta.

Sulla base dei principi di efficacia, efficienza, ed economicità e in funzione della capacità tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, viene introdotto un limite quantitativo assoluto massimo, fissato in 12 tonnellate/anno (ai fini della determinazione della corrispondente soglia di entità volumetrica si assume la correlazione 100kg=1mc).

Il rispetto dei valori ponderali assoluti rappresenta quindi condizione necessaria per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività di seguito elencate:

- 1) attività di magazzinaggio stoccaggio merci e simili
- 2) attività di autotrasporto e simili
- 3) attività di vendita all'ingrosso e/o di mostra con o senza vendita di beni di grandi dimensioni attuate su ampie superfici

B3) l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività artigianali per la produzione di beni o per la prestazione di servizi, diversi dai servizi alle funzioni residenziali o alla persona, compresi i relativi magazzini, è ammessa una volta accertato il rispetto sia del limite di produzione quantitativa assoluta (12 t/anno) sia del valore di produttività specifica "q" espresso in Kg/mq anno di rifiuto prodotto.

Tali valori, riportati nella tabella seguente, sono stati ottenuti incrementando di un 20% i valori corrispondenti per categorie del Kd massimo (zona nord) della tabella 4° dell'allegato 1 al D.P.R. 158/27.4.1999.

Categorie <u>D.P.R. 158/99</u>		KD max Tab. 4° all.1 <u>D.P.R. 158/99</u>	"q" (KD+20%) kg/mq/anno
n.	Descrizione		
18	Attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8,48	10,17
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,55	13,86
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	8,91	10,69

Sono esclusi dall'assimilazione:

- i rifiuti di imballaggi secondari e terziari, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata, secondo le forme e le modalità di cui all'art. 20 del presente Regolamento, essendone vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta ai sensi dell'art. 43 -

comma III - del D.L.vo 22/97, e ferma restandone l'esclusione dal regime di privativa, ai sensi dell'art. 21 - comma VII - del medesimo Decreto;

- i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava, come disposto dalla Legge n° 426/98, modificativa del D.L.vo n° 22/97.

2. Tutti i rifiuti speciali che rientrano al comma 1 - lett. a) del presente articolo e che non soddisfano le condizioni quantitative di cui al comma 1 - lett. b) possono essere conferiti, previa stipula di apposita convenzione con il Gestore del Servizio, al servizio integrativo di raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche. Inoltre, i rifiuti di cui al presente comma possono essere trasportati direttamente dai produttori stessi, o da trasportatori autorizzati, presso gli impianti di smaltimento o di recupero in carico al Gestore del Servizio o a terzi autorizzati, con le modalità e le prescrizioni di cui al D.L.vo n° 22/97, stipulando apposite convenzioni.

3. Il trasporto dei rifiuti di cui al comma 2, effettuato direttamente dal Gestore del Servizio sulla base di apposita convenzione con il detentore del rifiuto, manleva il detentore stesso da ogni responsabilità circa il corretto smaltimento o recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 10 comma 3 - lett. a) del D.L.vo 22/97; per il trasporto di tali rifiuti il Gestore del Servizio è esonerato dalla compilazione del formulario.

4. La fase di gestione dei rifiuti di cui al comma 2 è considerata servizio pubblico integrativo di raccolta ai fini della compilazione del MUD di cui alla Legge n° 70/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 6

RIFIUTI PERICOLOSI

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D (di cui si allega copia dal Supplemento Ordinario n° 33 del 15.02.1997 alla G.U. n° 38 del 15.02.1997 - nota 2) del D.L.vo n° 22/97, sulla base degli allegati G, H ed I del D.L.vo n° 389/97.

ART. 7

DEFINIZIONE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per gestione dei rifiuti si intende il complesso delle seguenti attività:

- a. spazzamento
- b. conferimento
- c. raccolta
- d. trasporto
- e. trattamento
- f. smaltimento
- g. recupero e riciclaggio.

2. Per lo svolgimento coordinato dei suddetti servizi, il Gestore del Servizio può stipulare apposite convenzioni con altri Enti, Associazioni e Ditte private, ai sensi del D.L.vo n° 22/97 e della Legge n° 142/90.

3. Il Gestore del Servizio è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sulle attività di cui sopra di propria competenza, ai fini del successivo inoltro alla Regione e alla Provincia secondo quanto previsto dall'art. 21 - comma 6 del D.L.vo n. 22/97.

ART. 8

ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO

1. In attuazione dell'art. 20 del D.L.vo n° 22/97, le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti, salve comunque le competenze esercitate dalla Polizia Municipale, dal Personale Ispettivo e di Vigilanza delle Unità Sanitarie Locali, dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente Ligure (A.R.P.A.L.), da coloro che svolgono funzioni di Polizia Amministrativa e dagli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria con giurisdizione in materia ambientale.

2. Inoltre, in attuazione degli artt. 49 e 50 della Legge Regione Liguria n° 18 del 21.6.99, il personale dipendente dal Gestore del Servizio, appositamente incaricato dallo stesso, che abbia conseguito specifica e personale autorizzazione da parte del Presidente della Giunta Provinciale, provvede all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni ai divieti di cui agli articoli 14 commi - 1 e 2, 43 comma 2, 44 - comma 1, 46 - commi 1 e 2 del D.L.vo 22/97.

ART. 9

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le leggi vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

2. L'emanazione dei decreti attuativi previsti dal D.L.vo 22/97, che fisseranno norme tecniche relative alle modalità di smaltimento di alcune tipologie di rifiuti, modificheranno automaticamente le norme in contrasto indicate nel presente Regolamento. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, ne darà formalmente atto in modo da evitare dubbi interpretativi.

3. Per quanto riguarda le norme contenute nel presente Regolamento in relazione all'assimilazione quali -quantitativa dei rifiuti speciali agli urbani, le stesse dovranno essere adeguate ai criteri che saranno emanati dai decreti attuativi del D.L.vo n. 22/97 e recepite con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.

4. Per quanto riguarda gli obblighi dell'Ente Gestore del Servizio, si rinvia a quanto definito nel Contratto di Servizio.

TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

ART. 10

RIFIUTI DOMESTICI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI

1. I rifiuti domestici non ingombranti e quelli speciali assimilati, così come definiti rispettivamente all'art. 3 e all'art. 5 del presente Regolamento, devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei cassonetti predisposti dal Gestore del Servizio, negli orari stabiliti con ordinanza sindacale e che risultano evidenziati in una nota apposta sui dispositivi stessi.
3. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:
 - a. i rifiuti domestici ingombranti
 - b. i rifiuti pericolosi
 - c. i rifiuti speciali non assimilabili
 - d. sostanze allo stato liquido
 - e. materiali in fase di combustione
 - f. materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto
 - g. le frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata
4. I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei cassonetti, ma devono essere raccolti in sacchetti o simili chiusi per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del cassonetto deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso ed il loro conferimento deve avvenire nel cassonetto più vicino.
5. E' facoltà del Gestore del Servizio provvedere alla distribuzione di sacchi a perdere a particolari utenze per le quali il servizio offerto comporti il raggiungimento del cassonetto più vicino a distanza superiore ai 250 metri.
6. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta; tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità. Gli aghi delle siringhe, inoltre, devono essere conferiti previo incappucciamento.

7. La quantità del rifiuto conferito giornalmente dovrà risultare compatibile con i criteri del servizio di raccolta eseguito dal Gestore del Servizio come indicato all'art. 13 - comma 10 del presente Regolamento.

8. E' vietato lasciar cadere, gettare e depositare nelle strade ed aree pubbliche, sui marciapiedi e sulle aree aperte soggette al pubblico passaggio, immondizia o rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi che liquidi, anche se allo scopo di fornire alimento ad animali fatto salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento per la Detenzione, Circolazione e Cattura di Animali, adottato con deliberazione C.C. n° 101/24.01.1985.

ART. 11

PERIMETRI

1. I perimetri entro i quali il Gestore del Servizio svolge il servizio di raccolta dei rifiuti di cui all'articolo precedente, sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio pubblico, nel rispetto delle norme del D.L.vo n° 507/93 e compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi del Gestore stesso.

2. Il servizio è garantito su tutte le aree del territorio comunale indicate nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

3. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta effettuata dal Gestore del Servizio.

4. Successivamente all'approvazione del presente Regolamento tali perimetri possono essere aggiornati o modificati tramite ordinanza sindacale, anche su proposta dei Consigli di Circoscrizione, sentito il parere del Gestore del Servizio e dei Consigli stessi.

5. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze, modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.

6. Nelle concimaie destinate ad accumulo di stallatico, o nelle compostiere ad uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

7. E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto fatti salvi i casi di abbruciamento dei residui vegetali, come disciplinati dal Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'art. 48 della Legge Regione Liguria n° 4 del 22.1.99.

8. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.

9. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

ART. 12

FREQUENZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

1. La raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti deve essere effettuata in conformità ai principi di cui al punto 2.1.1. della Deliberazione Interministeriale del 27.07.1984 che prevede la possibilità di stabilire frequenze di raccolta diverse, purché adeguatamente motivate, a condizione che non comportino maggiori rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente e siano comunque salvaguardate le esigenze di decoro ambientale. I tempi e le modalità di conferimento, le capacità dei contenitori nei quali il conferimento viene effettuato, nonché le frequenze e le capacità del sistema di raccolta, devono assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

2. Tale raccolta viene di regola assicurata tutti i giorni lavorativi e svolta in fasce orarie corrispondenti al turno di lavoro antimeridiano, pomeridiano e serale-notturno degli operatori del Gestore del Servizio.

3. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dal Gestore del Servizio nelle seguenti occasioni:

DOMENICHE

la domenica vengono assicurati servizi essenziali di raccolta, con percorsi studiati in modo tale da interessare utenze ed esigenze particolari, garantendo, comunque, la pulizia dei percorsi turistici;

FESTIVITA' INFRASETTIMANALI

in occasione di festività infrasettimanali non coincidenti con il sabato ed il lunedì, vengono effettuati i sottoindicati servizi:

- Centro Storico: tutta la raccolta
- resto della città: il 30% dei servizi di raccolta previsti nei turni antimeridiani;

FESTIVITA' DOPPIE

nel caso di festività coincidenti con il sabato o il lunedì (doppia festività) e nel caso di due festività consecutive, si procede come segue:

- primo giorno turno antimeridiano: viene effettuata tutta la raccolta relativa a tale turno;
- secondo giorno turno antimeridiano: viene effettuata la raccolta relativa al turno pomeridiano ed i percorsi previsti per il servizio domenicale;
- secondo giorno turno notturno: servizio regolare.

FESTIVITA' TRIPLE

qualora si verificassero tre giornate festive consecutive, saranno eseguiti i servizi indicati per le festività doppie e infrasettimanali, in modo da garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sanità.

ART. 13

NORME RELATIVE AI CONTENITORI

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui all'art. 10 del presente Regolamento, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del Gestore del Servizio, ad una distanza massima di 250 m. dall'ultimo numero civico;
2. Ogni successivo spostamento di cassonetti che riguardi un'intera via (o un lungo tratto o una diramazione di essa) o piazza, anche se avvenga entro i 250 metri, deve essere di massima concordato con la Circoscrizione competente per territorio.
3. Ove previsti in area privata, i contenitori devono comunque essere di proprietà del Gestore del Servizio, salvo casi del tutto particolari che saranno preventivamente verificati con il proprietario dell'area.
4. L'area interessata dal cassonetto deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo. Sempre a cura del Gestore del Servizio e quando necessario devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti.
5. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedirne esalazioni moleste; gli stessi, nonché le relative piazzole di sedime, devono essere sottoposti a frequenti lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.
6. La collocazione dei cassonetti deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. È vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare i cassonetti; è vietato, altresì, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore del Servizio.
7. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del Gestore del Servizio gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica (30 centimetri per lato).
8. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a portoni e finestre ubicate a piano terra o in seminterrati e a ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti, semprechè le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano.

9. Nella medesima area possono essere collocati più cassonetti in funzione della richiesta del servizio e delle condizioni oggettive dei luoghi; la valutazione di tali elementi è effettuata dal Gestore del Servizio di concerto con la Polizia Municipale, tenendo presente il più possibile le esigenze dell'utenza.

10. Per ogni utenza familiare è previsto un volume medio disponibile per il conferimento di 30 t/giorno.

11. La capacità dei cassonetti è comunque variabile a seconda del tipo in relazione alle dimensioni della rete stradale e alle caratteristiche dei mezzi che li devono movimentare.

12. Per le utenze non familiari il servizio di raccolta prevede volumi utili per il conferimento, maggiori o minori, in funzione delle varie categorie e della loro attitudine a produrre rifiuti.

13. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards proposti dal Gestore del Servizio, in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

14. Deve essere acquisito parere preventivo tecnico del Gestore del Servizio da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.

ART. 14

PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi dell'art. 21 - comma 2 - lett. f) del D.L.vo n. 22/97, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti autorizzati di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.

ART. 15

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DI PROVENIENZA DOMESTICA SOGGETTI A CONFERIMENTO SEPARATO

1. I rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi quali ad esempio:

- accumulatori al piombo
- pile esauste
- farmaci scaduti o non più utilizzati
- lampade al neon, alogene, fluorescenti
- contenitori per olii minerali
- vernici
- prodotti tossici e/o infiammabili contrassegnati dai simboli "T" o "F" (chimici domestici) devono essere conferiti in modo separato rispetto ai rifiuti ordinari, secondo le seguenti modalità:

- a. le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori installati presso i rivenditori in diversi punti della città o conferite presso le isole ecologiche o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio; il Gestore del Servizio provvede alla periodica raccolta ed allo smaltimento finale;
- b. i prodotti tossici e/o infiammabili (contrassegnati dai simboli "T" o "F"), unitamente ai relativi contenitori, devono essere conferiti esclusivamente presso le isole ecologiche appositamente attrezzate dal Gestore del Servizio, o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore stesso;
- c. le sostanze farmaceutiche scadute o non più utilizzate devono essere immesse, esclusivamente negli appositi contenitori, di regola presso le Farmacie o presso le isole ecologiche o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio; il Gestore del Servizio provvede alla periodica raccolta ed allo smaltimento finale;
- d. le batterie esauste devono essere di norma consegnate al rivenditore contestualmente all'acquisto del bene equivalente o essere conferite presso i centri autorizzati per lo stoccaggio, recupero e trattamento di veicoli fuori uso; nel caso di batterie esauste di esclusiva provenienza domestica le stesse potranno essere conferite ai centri di raccolta del Gestore del Servizio appositamente istituiti;
- e. le rimanenti tipologie, compresi i contenitori contaminati da solventi, collanti, stucchi, sverniciatori, smacchiatori, antiruggine, lucidanti, alcool, diserbanti, concimi chimici, anticrittogamici, detersivi, insetticidi, decalcificanti e le bombole spray, devono essere conferite presso le isole ecologiche, o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio, con le modalità che saranno opportunamente indicate;
- f. gli olii vegetali usati devono essere conferiti presso le isole ecologiche, o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio, per essere inviati a riciclo.

2. Resta ferma la possibilità di apportare modifiche all'organizzazione ed alle modalità di attuazione del servizio di raccolta differenziata di cui al presente articolo, da stabilirsi con apposita ordinanza sindacale.

ART. 16

RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento, avanzi di imbottiture e similari, elementi biodegradabili inseriti nel cofano dovranno essere smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.
2. Tali rifiuti, in via transitoria ed in attesa dell'emanazione dei decreti ministeriali di cui all'art 45, comma 4, lett. b) del D.L.vo n° 22/97, qualora sussistano condizioni di necessità dovute a carenza di impianti di incenerimento, potranno, ai sensi della deliberazione Giunta Regionale n° 2992 del 6.9.1996, essere smaltiti in discariche di I categoria, attraverso sistemi di raccolta separata dai normali rifiuti solidi urbani, a condizione che i rifiuti stessi vengano preventivamente sottoposti ad adeguata riduzione volumetrica e siano privi di materiali contaminanti derivanti da decomposizione.

3. Deve essere favorito il recupero degli oggetti metallici, rimossi prima delle operazioni di cremazione e a seguito delle operazioni di esumazione ed estumulazione.

ART. 17

TRASPORTO

1. Il trasporto di tutti i tipi di rifiuti deve avvenire, durante le operazioni di raccolta e trasferimento agli impianti di smaltimento e/o recupero, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27.07.84; pertanto:

a. gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per le caratteristiche specifiche dell'attrezzatura, sia per il loro stato di manutenzione e conservazione;

b. tali veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada ed alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) che possono essere concesse dal Sindaco, su conforme parere dell'ufficio competente del Comando di Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

ART. 18

SMALTIMENTO

1. Lo smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante articolazioni particolari del medesimo, avviene a cura del Gestore d Servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dagli Enti competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

2. L'accesso agli impianti di gestione dei rifiuti è riservato al personale e ai mezzi del Gestore del Servizio; lo stesso può essere consentito, negli orari e con le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, anche ad altri mezzi e personale opportunamente autorizzato, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti speciali assimilati e assimilabili, dei rifiuti inerti e quanto altro specificatamente indicato, che sia soggetto al pagamento di tariffe secondo deliberazione del Gestore del Servizio approvata dall'Amministrazione Comunale.

3. Tale accesso agli impianti del Gestore del Servizio è soggetto al rispetto delle norme tecniche, di sicurezza ed amministrative impartite dal Gestore del Servizio stesso.

ART. 19

PUBBLICITA' ED INFORMAZIONE

1. Il Gestore del Servizio è tenuto, con le modalità più appropriate ed anche tramite avvisi affissi nei portoni degli edifici, a pubblicizzare nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria competenza, nonché:

- giorni ed orari di conferimento nei cassonetti;
- giorni ed orari di raccolta nelle singole vie o piazze;
- modalità dello spazzamento meccanico;
- modalità della raccolta differenziata, indicando giorni ed orari per i soli servizi programmabili (isole ecologiche, ecocar, ecovan, porta a porta);
- modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;
- sintetiche informazioni sulle tariffe;
- servizio telefonico di assistenza agli utenti.

TITOLO III RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 20

PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 24 del D.L.vo n° 22/97, deve essere attuata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati ed assimilabili e dei rifiuti di imballaggio.

2. Le modalità del conferimento, della raccolta e del trasporto dei rifiuti raccolti in modo differenziato sono disciplinate dal presente titolo in conformità alle linee guida emanate dalla Civica Amministrazione e al relativo piano attuativo predisposto dal Gestore del Servizio.

3. La gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo i criteri e le garanzie di cui all'art. 39 del D.L.vo n. 22/97.

ART. 21

CLASSI MERCEOLOGICHE

1 Sulla base del piano della raccolta differenziata il Comune definisce, in accordo con il soggetto gestore, determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali. Oltre alla raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli e dei rifiuti vegetali derivanti da sfalci e potature, la raccolta differenziata è da prevedersi in particolare nell'ambito delle sottoelencate frazioni:

- a. materiali organici fermentescibili, derivanti sia da utenze domestiche sia da grandi utenze
- b. vetro
- c. carta e cartone
- d. materiali metallici
- e. plastica (contenitori per liquidi)
- f. stracci e indumenti usati
- g. legno
- h. domestici pericolosi
- i. eventuali altre frazioni

2. Per tutte le frazioni provenienti da raccolta differenziata non è consentito lo smaltimento, ma deve esserne garantito il recupero, secondo quanto stabilito dalle Convenzioni ANCI-CONAI o da altre Convenzioni.

ART. 22

MODALITÀ DI CONFERIMENTO E RACCOLTA

1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta differenziata è attivata principalmente mediante una delle seguenti modalità, secondo quanto previsto dalle linee guida di cui all'art. 20, ed in particolare:

- a. raccolta porta a porta e similari
- b. raccolta tramite contenitori diffusi sul territorio
- c. raccolta presso isole ecologiche appositamente attrezzate
- d. automezzi dedicati (ecovan, ecocar, ecc.)

Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata saranno definite favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.

2. Ove è attivato il servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero - riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U.

3. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nell'apposito contenitore in base alle frazioni a cui esso è destinato e che devono essere chiaramente indicate sul contenitore stesso.

4. Il Comune, in accordo con il Gestore del Servizio, può promuovere in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità di rifiuti da avviare a discarica o al recupero energetico; può promuovere, altresì, il compostaggio delle frazioni organiche in appositi impianti e a livello domestico.

5. Tale accordo con il gestore del servizio può tenere conto dei volumi di raccolta differenziata ottenuti sia sperimentalmente per ogni unità abitativa sia a livello circoscrizionale sulla base dei risultati di cui all' art. 14, con opportuna incentivazione all'atto dell'applicazione della tariffa del servizio stesso.

ART. 23

OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il Gestore del Servizio pubblico di raccolta differenziata è tenuto:

- a. alla manutenzione e pulizia periodica dei contenitori ed all'asporto dalle piazzole di appoggio di materiali o loro frammenti eventualmente fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
- b. ad inoltrare ogni semestre al Sindaco un resoconto dettagliato sui quantitativi dei materiali da loro raccolti e inviati al recupero e/o riciclaggio; tali quantitativi dovranno essere suddivisi per tipologia, con l'indicazione del tipo di riutilizzazione finale.

ART. 24

GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE

1. Le isole ecologiche saranno attrezzate per la pesatura dei rifiuti conferiti con appositi sistemi come, ad esempio, tramite lettura magnetica con tesserini forniti agli utenti. Nelle isole ecologiche sono autorizzati al conferimento solo gli utenti residenti o domiciliati nel Comune di Genova e le imprese che svolgono la propria attività sul territorio comunale. Il conferimento potrà essere esteso ai residenti di altri Comuni solo previ appositi accordi.

2. Ogni Consiglio è tenuto, ove dissenta dalla proposta della Giunta Comunale, entro 3 mesi dalla data di adozione del presente Regolamento, ad individuare sul territorio della propria Circoscrizione, un'area

per la costituzione di un'isola ecologica che risponda alle caratteristiche tecnico-organizzative indicate dal Gestore del Servizio che non comportino maggiori costi di costruzione e di esercizio.

3. Nel caso che a tale scadenza la Circostrizione non abbia individuato l'area o la stessa non sia rispondente alle caratteristiche ed ai criteri sopra indicati, la Civica Amministrazione, su segnalazione del Gestore del Servizio, stabilirà l' area definitiva.

ART. 25

RIFIUTI INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA E NON DOMESTICA

1. I rifiuti ingombranti di qualsiasi provenienza non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta, né devono essere abbandonati sul suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico (marciapiedi, strade, ecc.).

2. Per le utenze domestiche e non domestiche, su richiesta dell'interessato il Gestore del Servizio provvede alla raccolta dei rifiuti ingombranti direttamente al domicilio dell'utente, tramite apposito servizio personalizzato secondo le modalità deliberate dal Gestore del Servizio ed approvate dall'Amministrazione Comunale.

3. Tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche, possono altresì conferire i propri rifiuti ingombranti direttamente presso gli impianti del Gestore del Servizio. Presso le "isole ecologiche", esistenti e di prossima realizzazione, da individuare con apposito provvedimento e da pubblicizzare adeguatamente, potranno essere conferiti solo i rifiuti provenienti da utenze domestiche

4. Il conferimento diretto delle utenze domestiche ha carattere gratuito. Le altre utenze conferiscono con modalità e costi stabiliti dal Gestore del Servizio ed approvati dall'Amministrazione Comunale.

5. Per il trasporto dei rifiuti di cui al presente articolo è obbligatorio munirsi di apposita dichiarazione, secondo le modalità indicate all'art. 52 del presente Regolamento, qualora il trasporto sia effettuato in conto proprio ed il trasportatore non svolga attività di trasporto di rifiuti a titolo professionale.

ART. 26

BENI DUREVOLI

1. I beni durevoli per uso domestico, così come individuati dall'art. 44 - comma 5 del D.L.vo n° 22/97 e cioè:

- a. frigoriferi - surgelatori - congelatori
- b. televisori
- c. computer
- d. lavatrici e lavastoviglie
- e. condizionatori d'aria

ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al Gestore del Servizio nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 25.

ART. 27

RIFIUTI ORGANICI UMIDI E SECCHI

1. Le frazioni umide e secche di rifiuti che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili, devono essere raccolte separatamente.
2. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata della componente organica umida e secca, anche di provenienza domestica, di cui al comma precedente, vengono definiti con appositi provvedimenti della Civica Amministrazione.
3. I materiali organici che possono fermentare devono essere conferiti in idonei contenitori situati in piazzole o aree appositamente individuate presso le mense, i centri di ristorazione, i mercati ed in genere presso le utenze collettive.
4. I contenitori di cui sopra devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte degli animali né la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti o lo scolo di materiali fermentiscibili.
5. I contenitori devono essere lavati e disinfettati frequentemente al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.
6. Nelle zone ove è attuato il servizio di raccolta differenziata non è consentito conferire i rifiuti di cui al presente articolo nei cassonetti tradizionali, ma solo in quelli espressamente dedicati.

ART.28

RIFIUTI VEGETALI DERIVANTI DA POTATURA E SFALCIO DI AREE VERDI

1. I rifiuti costituiti dai soli residui di potatura e sfalcio di giardini, aree cimiteriali, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani o speciali assimilati di cui all'art 5 del presente Regolamento, devono essere smaltiti nei seguenti termini:

- a. mediante conferimento nei cassonetti, così come definito all'art. 13 - comma 10 del presente Regolamento, quando si tratti di quantitativi limitati compatibili con la capienza del cassonetto stesso e di pezzatura adeguata, in attesa dell'attivazione della raccolta differenziata di cui al precedente art. 27;
- b. mediante consegna, secondo le modalità di cui all'art. 25 del presente Regolamento, all'apposito servizio di ritiro rifiuti ingombranti, qualora si tratti di quantitativi ingenti, ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole, avendo cura di avvolgerli in idonei involucri protettivi che ne impediscano la dispersione;
- c. mediante conferimento negli appositi cassoni situati presso gli impianti e le "isole ecologiche" in fase di realizzazione da parte del Gestore del Servizio, con le modalità stabilite al già richiamato art 25 del presente Regolamento;
- d. i rifiuti di cui al presente articolo non devono essere contaminati da sostanze tossiche pericolose.

ART. 29

RIFIUTI DI IMBALLAGGI PRIMARI

1. A seguito della stipula dell'Accordo di Programma Quadro tra Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) ed Enti Locali, di cui all'art. 41 del D.L.vo n. 22/97, nelle more della definizione di specifiche convenzioni operative tra i Consorzi di filiera ed i Comuni, il Gestore del Servizio provvederà ad attivarsi per la definizione delle attività di conferimento, raccolta e trasporto di rifiuti di imballaggi primari, secondo le modalità che saranno definite con apposite ordinanze sindacali.

ART. 30

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALTRI ENTI

1. Ai sensi di quanto già indicato all'art. 7 comma 2 del presente Regolamento, il Comune o per esso il Gestore del Servizio, ai fini organizzativi per l'effettuazione della raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti o di particolari modalità del servizio, può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato e Onlus, di Enti o Ditte private previa stipula di apposita convenzione contenente, tra l'altro, le norme per la regolamentazione del servizio.

TITOLO IV GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 31

RIFIUTI DI SPAZZAMENTO

1. I servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni, così come definiti all'art. 3 sub c) e sub d) del presente Regolamento, vengono espletati dal Gestore del Servizio entro i perimetri di cui alla planimetria allegata al presente Regolamento. Tali perimetri comprendono:
 - a. le strade e le piazze, compresi i portici e i marciapiedi, classificate come comunali ai sensi della Legge 126/1958 e successive modificazioni e le nuove strade comunali;
 - b. i tratti urbani di strade statali e provinciali;
 - c. le strade private comunque soggette ad uso pubblico, come individuate con apposito provvedimento del competente Settore Comunale segnalato al Gestore del Servizio;
 - d. aree pedonali a verde pubblico e/o attrezzate disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi, gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali, ecc.; sono esclusi gli interventi di manutenzione sui tappeti erbosi che restano in carico al civico Settore competente;
 - e. le rive dei corsi d'acqua liberi ed accessibili ai mezzi meccanici e le spiagge libere, non date in concessione;
 - f. le aree dei cimiteri secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio;
 - g. le scale di accesso alla metropolitana, fino ai cancelli di ingresso, sottopassi e sovrappassi pubblici pedonali.
2. I servizi di cui sopra, su richiesta degli interessati, possono essere effettuati anche su strade ed aree private delimitate, dietro pagamento di tariffe deliberate dal Gestore del Servizio e approvate dall'Amministrazione Comunale.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle aree e spiagge in concessione o in uso temporaneo a soggetti diversi dalla Civica Amministrazione, è a carico dei concessionari che devono installare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti stessi, allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia di tali aree. Le successive fasi di raccolta, trasporto e smaltimento vengono effettuate dal Gestore del Servizio.
4. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive dei fiumi, qualora non a carico dei frontisti, è effettuato dal Gestore del Servizio in collaborazione con i competenti Settori comunali e provinciali. Resta salva la competenza della Provincia relativamente all'eliminazione dei rifiuti dall'alveo, se non a carico dei concessionari.
5. In occasione di manifestazioni organizzate dagli Enti Pubblici o dalle Autorità locali, previamente autorizzate, che non abbiano carattere commerciale e non implicino attività commerciali di alcun genere, il servizio di raccolta dei rifiuti esterni prodotti sulle aree pubbliche non recintate viene svolto dal Gestore del Servizio senza addebito di spesa.

ART. 32

FREQUENZA E MODALITA' DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. La frequenza e le modalità di espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani esterni sono definite con il Gestore del Servizio all'interno del "contratto di servizio", in funzione delle necessità dell'utenza ed in relazione alla tecnologia e ai mezzi d'opera disponibili, sentite le Circoscrizioni; il contratto di servizio attualmente in corso è stato approvato con deliberazione C.C. n° 76 del 21.06.99;
2. Devono essere adottate le soluzioni operative più convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità del traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche ed in genere dall'utilizzazione del territorio

ART.33

CONTENITORI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, il Gestore del Servizio provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia secondo quanto previsto all'interno del Contratto di Servizio.
2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e rifiuti ingombranti, nè gli stessi devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore del Servizio.
3. Le Circoscrizioni possono segnalare al Gestore del Servizio aree del proprio territorio sprovviste parzialmente o totalmente dei contenitori di cui al comma 1; il Gestore del Servizio deve provvedere al loro inserimento in dette aree o, in caso contrario, motivare con risposta scritta le ragioni del mancato inserimento.

ART. 34

SERVIZI VARI DI PULIZIA

Rientrano fra i compiti affidati al Gestore del Servizio i seguenti servizi:

- a. diserbamento periodico delle aree di circolazione, dei cigli delle strade e delle aiuole e delle aree pubbliche (per queste ultime, quelle non curate direttamente dall'Amministrazione Comunale), nonché la conseguente asportazione dei rifiuti così prodotti, con particolare attenzione al diserbamento di piante portatrici di allergie;
- b. pulizia, lavatura, disinfezione e deodorazione di tutti gli orinatoi pubblici in esercizio;
- c. pulizia periodica esterna delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo di base), pareti laterali ad altezza d'uomo delle gallerie di pubblico transito;
- d. pulizia delle spiagge libere comunali;
- e. pulizia, su chiamata da parte dell'Amministrazione Comunale, della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;

- f. pulizia e lavaggio della pavimentazione dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate, nonché lavaggio delle panchine situate in aree pubbliche aperte con particolare riferimento alle deiezioni dei volatili, con frequenze stabilite dal Gestore del Servizio, anche su segnalazione della Circoscrizione e secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio;
- g. altri servizi a richiesta dei privati da valutarsi di volta in volta, previo pagamento laddove eseguiti;
- h. pulizia delle aree verdi comunali aperte al pubblico non curate direttamente dai Settori della Civica Amministrazione;
- i. spazzamento meccanico e pulizia caditoie nelle singole vie o piazze così come indicato nel Contratto di Servizio in corso, approvato dal Comune di Genova con deliberazione C.C. n.76 del 21.06.99; a tal fine il Gestore del Servizio, d'intesa con le Circoscrizioni e la Polizia Municipale, concorda:
- i tratti di strada o piazze, il giorno e la fascia oraria di effettuazione della pulizia meccanica;
 - l'installazione di apposita segnaletica con pannelli integrativi verticali, fissi ed eccezionalmente mobili, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada;
 - la pubblicità e l'informazione del servizio come descritto dall'art. 19 del presente Regolamento; nei giorni previsti per lo spazzamento meccanico e pulizia caditoie è obbligatorio rimuovere le auto private dalle zone interessate dal servizio;
- j. altri servizi affidati al Gestore del Servizio con atto del Sindaco per motivi di sicurezza o igiene, o compresi nel contratto di servizio.

ART. 35

INTERVENTI URGENTI DI DISINQUINAMENTO

1. Il Gestore del Servizio provvede direttamente con le proprie strutture, con l'ausilio eventuale di ditte autorizzate e dei Vigili del Fuoco, ai disinquinamenti che si rendono necessari sulle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico.
2. Il Gestore del Servizio provvede, altresì, allo smaltimento di rifiuti potenzialmente pericolosi giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei fiumi con le modalità definite e concordate, per quanto di competenza, con il Settore Tutela Ambiente del Comune.

ART. 36

FABBRICATI ED AREE SCOPERTE

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. E' vietato l'accumulo di rifiuti in tali aree. In caso di scarico abusivo di rifiuti, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato alla rimozione ed avvio a smaltimento dei rifiuti abusivamente immessi ed al ripristino delle condizioni originarie dell'area; le

operazioni ed i tempi a tal fine necessari saranno disposti con apposita Ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 14 del D.L.vo n° 22/97;

3. Trascorso inutilmente il termine concesso con l'Ordinanza di cui al comma precedente, il Sindaco dispone affinché il servizio pubblico esegua gli interventi di bonifica con rivalsa delle spese sostenute a carico del soggetto obbligato.

ART. 37

TERRENI NON EDIFICATI

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo ed altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree di cui al comma precedente, si rimanda a quanto già indicato ai commi 2 e 3 dell'art. 36.

ART. 38

MERCATI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti definiti all'art. 5 e provenienti dalla propria attività in appositi sacchi chiusi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal Gestore del Servizio.

2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita, ad opera dei singoli concessionari, entro un'ora dall'orario di chiusura.

3. Per consentire al personale del Gestore del Servizio di eseguire le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, devono essere rispettati gli orari del divieto di sosta per le autovetture. Tale orario dovrà essere uniformato su tutti i mercati ambulanti di merci varie con il divieto sino alle 15,30. Per particolari esigenze o caratteristiche urbanistiche e/o organizzative, il Gestore del Servizio, con istanza specifica, può richiedere la modifica di tali orari alle competenti autorità.

4. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti l'area interessata sono soggetti alla tassa giornaliera di smaltimento rifiuti prevista dal D.L. n° 507/93 e successive modificazioni, e devono concordare con il Gestore del Servizio le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

ART. 39

AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattoria, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, i quali devono mantenere costantemente pulito il suolo ad essi concesso, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione di cui al comma 1 deve risultare perfettamente pulita.

ART. 40

AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'occupazione e devono essere riconsegnate pulite, sempre a cura degli occupanti. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

ART. 41

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Gestore del Servizio, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazione terminata, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
3. In tali occasioni di particolare rilevanza soprattutto in termini di affluenza di pubblico, i promotori dovranno attivare, col coordinamento e con le indicazioni del Gestore del Servizio, un piano di raccolta differenziata pre, durante e post manifestazione relativamente ai rifiuti riciclabili prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.

4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione.

ART. 42

VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato, per le strade pubbliche o aperte al pubblico, distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli.
2. E' fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate della Civica Amministrazione o da altri Enti o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza.

ART. 43

CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal Gestore del Servizio, fatta salva la rivalsa delle spese nei confronti dei responsabili.

ART. 44

AREE DI SOSTA TEMPORANEA

1. Nelle aree assegnate, secondo la normativa vigente, alla sosta temporanea di caravans, roulotte, ecc. il Gestore del Servizio istituisce un particolare servizio di smaltimento dei rifiuti solidi e chiunque è tenuto a rispettare le norme previste dal presente Regolamento e quelle specificamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare il servizio.

ART. 45

CADITOIE E POZZETTI STRADALI

1. Il Comune provvede, attualmente tramite il Gestore del Servizio, alla pulizia delle caditoie stradali esistenti su aree aperte pubbliche e private soggette ad uso pubblico, al fine di assicurare il regolare

deflusso delle acque meteoriche tramite i pozzetti stradali. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti stessi.

ART. 46

CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico dovranno essere rimosse e smaltite a cura del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L., rientrando nei compiti allo stesso attribuiti dall'art. 14, comma 3, lett. p) della Legge n° 833/78 ed in quanto esclusi dalla disciplina del D.L.vo 22/97.

ART. 47

ANIMALI

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.

2. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

3. Sono inoltre tenuti a pulire lo spazio lordato dalle urine con acqua al fine di eliminarne le tracce visibili e di impedire lo sviluppo di odori sgradevoli.

4. Gli escrementi e i rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o altro idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

5. La Civica Amministrazione provvede, in accordo con i Municipi, ad individuare le Aree più critiche che necessitano di più frequenti interventi di lavaggio con acqua (previsti dall'art. 34 del presente regolamento), e procede a pianificare attraverso l'Azienda Multiservizi e d'igiene Urbana (AMIU) un programma d'interventi

ART. 48

CAVE E CANTIERI

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.

2. Inoltre i proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia

mediante spazzamento, previo innaffiamento dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, che accedano a qualsiasi titolo, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

3. Alla chiusura del cantiere, l'area esterna pubblica deve essere perfettamente pulita a cura dell'impresa e sgombera da qualsiasi residuo di lavorazione (legno, residui inerti, metalli, plastica, ecc.)

TITOLO V GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

ART. 49

DISCIPLINA GENERALE

1. I produttori di rifiuti pericolosi e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento, direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.L.vo n° 22/97 nonché di quelle contenute nella normativa regionale.

2. Per la raccolta e lo smaltimento di detti rifiuti, il Comune può istituire servizi pubblici integrativi tramite apposite convenzioni da stipularsi tra il Gestore del Servizio ed i detentori dei rifiuti stessi, ai sensi dell'art. 21 - comma 5 - D.L.vo n° 22/97 e nelle forme previste dalla Legge n° 142/90 e successive modificazioni.

ART. 50

VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. In ottemperanza ai disposti dell'art. 46 del D.L.vo n° 22/97:

a. il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta, autorizzato ai sensi degli artt. 27 e 28 del succitato decreto, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione; tali centri di raccolta devono ricevere anche i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore;

b. il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici, che ne cureranno la successiva consegna ai centri di cui alla precedente lett. a., qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro;

c. i centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private regolarmente autorizzate a norma di legge;

d. è vietato abbandonare relitti di veicoli, rimorchi e simili fuori uso o parti di essi sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private;

e. i veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, dovranno essere rimossi con le modalità di cui al decreto Ministero Interno n° 460 del 22.10.1999, attuativo dell'art. 46 del D.L.vo 22/1997.

ART. 51

RIFIUTI INERTI

1. I rifiuti inerti provenienti da demolizioni o costruzioni, non contaminati da residui amiantosi, ivi compresi i rifiuti lapidei provenienti da attività cimiteriali, devono essere avviati a smaltimento presso discariche di II categoria - tipo A; se tali rifiuti sono ricompresi nell' allegato 1 al Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998, gli stessi possono essere avviati a recupero secondo quanto stabilito dal decreto stesso, avvalendosi delle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D.L.vo n° 22/1997 o delle procedure ordinarie di cui agli artt. 27 e 28 dello stesso decreto. Modeste quantità di detriti, comunque non superiori ad un metro cubo, provenienti da piccoli interventi di demolizione e costruzione, possono essere conferite gratuitamente negli appositi cassoni di stoccaggio, collocati presso le isole ecologiche già esistenti o in fase di realizzazione da parte del Gestore del Servizio, nel rispetto delle prescrizioni quantitative e qualitative previste dal Gestore stesso.

2. I materiali inerti possono essere ammessi allo smaltimento successivo nella discarica di I° categoria, se dichiarati dal Gestore del Servizio idonei alla copertura dei R.S.U. nella discarica stessa.

ART. 52

TRASPORTO DI RIFIUTI INERTI OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 15 del D.L.vo n. 22/97 inerente al formulario per il trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese, al fine di controllare la provenienza e la destinazione dei rifiuti inerti di cui all'articolo precedente, onde evitare l'abbandono in discriminato degli stessi, i conducenti di autoveicoli e motoveicoli in transito nel territorio del Comune di Genova (esclusi i veicoli in dotazione al Gestore del Servizio, quelli del Comuni e delle Aziende Municipalizzate o Speciali, o per questi Enti operanti), che trasportano rifiuti inerti provenienti da lavori di ristrutturazione edilizie e di demolizioni effettuati in proprio, sono tenuti a munirsi di apposita dichiarazione, secondo le indicazioni di cui al presente articolo.

2. La dichiarazione di cui al comma precedente deve altresì accompagnare i trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi.

3. Tale dichiarazione deve comunque contenere:

- provenienza dei residui o rifiuti
- data, ora e luogo di inizio trasporto
- luogo di destinazione degli stessi

4. Detta documentazione deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo durante il trasporto e deve essere conservata, per eventuali ulteriori controlli, per un anno dalla data dell'avvenuto deposito o smaltimento, corredata dalla documentazione rilasciata dall'impianto di destinazione del rifiuto.

5. Le modalità indicate ai commi 1,3 e 4 del presente articolo si applicano anche al trasporto dei rifiuti ingombranti di cui all'art. 25 del presente Regolamento.

ART. 53

RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva che possa generare rifiuti speciali e speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

2. Il Comune ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate con ditte debitamente autorizzate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento, per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 54

SANZIONI

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n° 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:

a) per violazione alle norme dell'art. 10: conferimento dei rifiuti nei cassonetti fuori degli orari e giorni stabiliti o non adeguatamente confezionati:

- da € 20.000 a € 150.000

b) per violazione alle norme dell'art. 10 - p.to 3: conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore del Servizio di rifiuti impropri:

- da £.200.000 a £. 900.000 se il conferimento riguarda rifiuti urbani pericolosi
- da £.200.000 a £. 900.000 se il conferimento riguarda rifiuti speciali
- da £. 300.000 a £. 2.100.000 se il conferimento riguarda rifiuti speciali pericolosi

c) per violazione alle norme di cui all'art. 11 - p.to 7: divieto di incendiare i rifiuti all'aperto:
- da £. 100.000 a £. 500.000

d) per violazione alle norme dell'art. 13: spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dal Gestore del Servizio:
- da £. 50.000 a £. 400.000

e) per violazione alle norme di cui al Titolo II: conferimento fuori dai cassonetti appositamente predisposti dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata:
- da £. 50.000 a £. 300.000

f) per violazione alle norme dell'art. 38: mancata pulizia delle aree di parcheggio mercati:
- da £. 100.000 a £. 900.000

g) per violazione alle norme dell'art. 39: obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza:
- da £. 100.000 a £. 900.000

h) per violazione alle norme dell'art. 40: obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante l'uso e al momento della riconsegna delle stesse:
- da £.200.000 a £.1.200.000 oltre agli oneri di pulizia dell'area

i) per violazione alle norme dell'art. 42: divieto di distribuire volantini:
- da £. 50.000 a £. 300.000

l) per violazione alle norme dell'art. 45: smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali:
- da £.50.000 a £. 400.000 se il conferimento riguarda rifiuti urbani
- da £.200.000 a £.1.200.000 se il conferimento riguarda rifiuti speciali
- da £. 400.000 a £. 2.100.000 se il conferimento riguarda rifiuti speciali pericolosi

m) per violazione alle norme dell'art. 47: contravvenzione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali:
- da Euro. 50,00 a Euro. 300,00

n) per violazione alle norme dell'art. 48 - comma 3: obbligo di mantenere pulite le aree pubbliche esterne ai cantieri:
- da £.200.000 a £.1.200.000 oltre agli oneri di pulizia dell'area

o) per violazione alle norme degli artt. 25 e 52: obbligo di dichiarazione in caso di trasporto di rifiuti ingombranti e di rifiuti inerti:
- da £. 50.000 a £. 210.000

ART. 55

DEFINIZIONE

1. Per "amministrazione comunale" o "Comune" deve intendersi il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco o il dirigente responsabile del servizio a seconda che nel contesto dei precedenti articoli, si faccia riferimento rispettivamente ad atti di indirizzo o di controllo contemplati dall'art. 32 della legge n° 142 del 1990 e dall'art. 4 del DL. n. 26 del 1995, convertito in legge n° 95 del 1995, o ad approvazione di progetti previsti da atti fondamentali del Comune o ad ordinanze d'urgenza, o, infine, ad atti di gestione, giusto quanto previsto dalla legge, dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

ART. 56

NORMA TRANSITORIA

1. Le sanzioni previste dal presente Regolamento sono ridotte del 50% nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del Regolamento.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 3 RIFIUTI URBANI
- ART. 4 RIFIUTI SPECIALI
- ART. 5 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
- ART. 6 RIFIUTI PERICOLOSI
- ART. 7 DEFINIZIONE DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- ART. 8 ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO
- ART. 9 NORMA DI RINVIO

TITOLO II- GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

- ART. 10 RIFIUTI DOMESTICI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI
- ART. 11 PERIMETRI
- ART. 12 FREQUENZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
- ART. 13 NORME RELATIVE AI CONTENITORI
- ART. 14 PESATA DEI RIFIUTI URBANI
- ART. 15 RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DI PROVENIENZA DOMESTICA SOGGETTI A CONFERIMENTO SEPARATO
- ART. 16 RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
- ART. 17 TRASPORTO
- ART. 18 SMALTIMENTO
- ART. 19 PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE

TITOLO III- RACCOLTA DIFFERENZIATA

- ART. 20 PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
- ART. 21 CLASSI MERCEOLOGICHE
- ART. 22 MODALITÀ DI CONFERIMENTO E RACCOLTA
- ART. 23 OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
- ART. 24 GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE
- ART. 25 RIFIUTI INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA E NON DOMESTICA
- ART. 26 BENI DUREVOLI
- ART. 27 RIFIUTI ORGANICI UMIDI E SECCHI
- ART. 28 RIFIUTI VEGETALI DERIVANTI DA POTATURE E SFALCIO DI AREE VERDI
- ART. 29 RIFIUTI DI IMBALLAGGI PRIMARI
- ART. 30 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALTRI ENTI

TITOLO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- ART. 31 RIFIUTI DI SPAZZAMENTO
- ART. 32 FREQUENZA E MODALITÀ DEL SERVIZIO PUBBLICO
- ART. 33 CONTENITORI PORTARIFIUTI
- ART. 34 SERVIZI VARI DI PULIZIA
- ART. 35 INTERVENTI URGENTI DI DISINQUINAMENTO
- ART. 36 FABBRICATI E AREE SCOPERTE
- ART. 37 TERRENI NON EDIFICATI
- ART. 38 MERCATI
- ART. 39 AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI
- ART. 40 AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI
- ART. 41 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
- ART. 42 VOLANTINAGGIO
- ART. 43 CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI
- ART. 44 AREE DI SOSTA TEMPORANEA
- ART. 45 CADITOIE E POZZETTI STRADALI
- ART. 46 CAROGNE DI ANIMALI
- ART. 47 ANIMALI
- ART. 48 CAVE E CANTIERI

TITOLO V - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

- ART. 49 DISCIPLINA GENERALE
- ART. 50 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI
- ART. 51 RIFIUTI INERTI
- ART. 52 TRASPORTO DI RIFIUTI INERTI- OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
- ART. 53 RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 54 SANZIONI
- ART. 55 DEFINIZIONE
- ART. 56 NORMA TRANSITORIA

NOTA 1

NOTA 2

Planimetrie perimetro

NOTA 1

Punto 1.1.1 Deliberazione Comitato Interministeriale 27.7.1984

Rifiuti speciali assimilati agli urbani

I. - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1.1 - Criteri generali per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Le disposizioni del presente paragrafo disciplinano ipotesi di assimilabilità rientranti nella lettera e) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.

In particolare, si stabiliscono criteri di assimilabilità di natura tecnologica rivolti a permettere, senza maggiori rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente, lo smaltimento di rifiuti speciali in impianti aventi le caratteristiche minimali stabilite in funzione dello smaltimento, nei medesimi, di rifiuti urbani.

Nel caso in cui i rifiuti speciali, assimilati ai sensi di tali criteri, vengano conferiti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico, i termini e le modalità di conferimento, nonché il compenso per lo smaltimento, saranno definiti da apposita convenzione ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.

1.1.1.

I rifiuti speciali di cui ai punti 1), 3), 4), 5) del quarto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 possono essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica aventi le caratteristiche fissate al punto 4.2.2, se rispettano le seguenti condizioni:

- a) Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
 - accoppiat. quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil-pelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
- b) Il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.
- c) Nel caso in cui i rifiuti speciali sopraindicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, non possono essere ammessi in discariche di cui al punto 4.2.2. se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica.

NOTA 2

Allegato "D" al D.L.vo n° 22/97

elenco rifiuti pericolosi

ALLEGATO "D"
(previsto dall'art. 7, comma 4)

Rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE

Introduzione

1. I vari tipi di rifiuti figuranti nell'elenco sono pienamente definiti dal codice a sei cifre per i rifiuti e dalle rispettive sezioni a due cifre e a quattro cifre.
2. L'inclusione nell'elenco non significa che il materiale o l'oggetto siano da considerarsi rifiuti in tutti i casi. L'inclusione è pertinente soltanto quando venga soddisfatta la definizione di rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE, purché non si applichi l'articolo 2; paragrafo 1, lettera b) della direttiva.
3. I rifiuti precisati nell'elenco sono soggetti alle disposizioni della direttiva 91/689/CEE, purché non si applichi l'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva.
4. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

ELENCO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

Codice CER.	Designazione
02	RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA
0201	RIFIUTI DELLE PRODUZIONI PRIMARIE
020105	rifiuti agrochimici
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI E MOBILI
0302	RIFIUTI DEI TRATTAMENTI CONSERVATIVI DEL LEGNO
030201	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
030202	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
030203	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici
030204	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
04	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE
0401	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DELLA PELLE
040103	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
0402	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA TESSILE
040211	rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
05	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
0501	RESIDUI OLEOSI E RIFIUTI SOLIDI
050103	morchie e fondi di serbatoi
050104	fanghi acidi da processi di alchilazione
050105	perdite di olio
050107	catrami acidi
050108	altri catrami
0504	FILTRI DI ARGILLA ESAURITI
050401	Filtri di argilla esauriti
0506	RIFIUTI DAL TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
050601	catrami acidi
050603	altri catrami
0507	RIFIUTI DAL PROCESSO DI PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE
050701	fanghi contenenti mercurio
0508	RIFIUTI DELLA RIGENERAZIONE DELL'OLIO
050801	filtri di argilla esauriti
050802	catrami acidi
050803	altri catrami
050804	rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio
06	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI
0601	SOLUZIONI ACIDE DI SCARTO
060101	acido solforoso e solforico
060102	acido cloridrico
060103	acido fluoridrico
060104	acido fosforoso e fosforico
060105	acido nitroso e nitrico
060199	rifiuti non specificati altrimenti
0602	SOLUZIONI ALCALINE
060201	idrossido di calcio
060202	soda

Codice CER	Designazione
060203	ammoniaca
060299	rifiuti non specificati altrimenti
0603	SALI E LORO SOLUZIONI
060311	sali e soluzioni contenenti cianuri
0604	RIFIUTI CONTENENTI METALLI
060402	sali metallici (tranne 06 03 00)
060403	rifiuti contenenti arsenico
060404	rifiuti contenenti mercurio
060405	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
0607	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI DEGLI ALOGENI
060701	rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici
060702	carbone attivo dalla produzione di cloro
0613	RIFIUTI DA ALTRI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
061301	pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica
061302	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
07	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
0701	RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI PRODOTTI CHIMICI ORGANICI DI BASE
070101	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070103	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
070104	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070107	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070108	altri fondi di distillazione e residui di reazione
070109	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
070110	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
0702	RIFIUTI DA PFFU DI PLASTICHE, GOMME SINTETICHE E FIBRE ARTIFICIALI
070201	soluzioni di lavaggio e acque madri
070203	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070204	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070207	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070208	altri fondi di distillazione e residui di reazione
070209	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
070210	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
0703	RIFIUTI DA PFFU DI COLORANTI E PIGMENTI ORGANICI (TRANNE 06 11 00)
070301	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070303	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070304	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070307	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070308	altri fondi di distillazione e residui di reazione
070309	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
070310	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
0704	RIFIUTI DA PFFU DI PESTICIDI ORGANICI (TRANNE 02 01 05)
070401	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070403	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070404	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070407	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

Codice CER	Designazione
070408	altri fondi di distillazione e residui di reazione
070409	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
070410	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
0705	RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI FARMACEUTICI
070501	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070503	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070504	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070507	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070508	altri fondi di distillazione e residui di reazione
070509	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
070510	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
0706	RIFIUTI DA PFFU DI CERE, GRASSI, SAPONI, DETERGENTI, DISINFETTANTI E COSMETICI
070601	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070603	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070604	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070607	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070608	altri fondi di distillazione e residui di reazione
070609	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
070610	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
0707	RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI DELLA CHIMICA FINE E PRODOTTI CHIMICI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
070701	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070703	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070704	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070707	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070708	altri fondi di distillazione e residui di reazione
070709	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
070710	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
08	RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
0801	RIFIUTI DA PFFU DI PITTURE E VERNICI
080101	pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati
080102	pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati
080106	fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati
080107	fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati
0803	RIFIUTI DA PFFU DI INCHIOSTRI PER STAMPA
080301	inchiostrici di scarto contenenti solventi alogenati
080302	inchiostrici di scarto non contenenti solventi alogenati
080305	fanghi di inchiostrici contenenti solventi alogenati
080306	fanghi di inchiostrici non contenenti solventi alogenati
0804	RIFIUTI DA PFFU DI ADESIVI E SIGILLANTI (INCLUSI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI)
080401	adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati
080402	adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati
080405	fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati
080406	fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA

Codice CER	Designazione
0901	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
090101	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
090102	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
090103	soluzioni di sviluppo a base solvente
090104	soluzioni di fissaggio
090105	soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
090106	rifiuti contenenti argento provenienti da trattamento in loco di rifiuti fotografici
10	RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI
1001	RIFIUTI DI CENTRALI TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI TERMICI (ECCETTO 19 00 00)
100104	ceneri leggere di olio
100109	acido solforico
1003	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELL'ALLUMINIO
100301	catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi
100303	rifiuti di cimatura
100304	scorie di prima fusione/scorie bianche
100307	rivestimenti di carbone usati
100308	scorie saline di seconda fusione
100309	scorie nere di seconda fusione
100310	rifiuti provenienti da trattamento di scorie saline o di scorie nere
1004	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL PIOMBO
100401	scorie (prima e seconda fusione)
100402	incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
100403	arsenato di calcio
100404	polveri dai gas effluenti da camino
100405	altre polveri e particolato
100406	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
100407	fanghi derivanti dal trattamento fumi
1005	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELLO ZINCO
100501	scorie (di prima e seconda fusione)
100502	scorie e residui di cimatura (di prima e seconda fusione)
100503	polveri dai gas effluenti da camino
100505	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
100506	fanghi derivanti dal trattamento fumi
1006	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL RAME
100603	polveri dai gas effluenti da camino
100605	rifiuti provenienti da raffinazione elettrolitica
100606	rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi
100607	rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi
11	RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
1101	RIFIUTI LIQUIDI E FANGHI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI (AD ESEMPIO, PROCESSI GALVANICI, ZINCATURA, DECAPAGGIO, INCISIONE, FOSFATAZIONE, SGRASSAGGIO CON ALCALI)
110101	soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo
110102	soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti
110103	rifiuti contenenti cromo da non cianuri
110105	soluzioni acide di decapaggio


Codice CER	Designazione
110106	acidi non specificati altrimenti
110107	alcali non specificati altrimenti
110108	fanghi di fosfatazione
1102	RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI IDROMETALLURGICI DI METALLI NON FERROSE
110202	rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
1103	RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI DI TEMPRA
110301	rifiuti contenenti cianuri
110302	altri rifiuti
12	RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
1201	RIFIUTI DI LAVORAZIONE (FORGIATURA, SALDATURA, STAMPAGGIO, TRAFILATURA, SMUSSAMENTO, PERFORAZIONE, TAGLIO, TRONCATURA E LIMATURA)
120106	oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati)
120107	oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati)
120108	emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni
120109	emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni
120110	oli sintetici per macchinari
120111	fanghi di lavorazione
120112	grassi e cere esauriti
1203	RIFIUTI DI PROCESSI DI SGRASSATURA AD ACQUA E VAPORE (TRANNE 11 00 00)
120301	soluzioni acquose di lavaggio
120302	rifiuti di sgrassatura a vapore
13	OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00)
1301	OLI ESAURITI DA CIRCUITI IDRAULICI E FRENI
130101	oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT
130102	altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati
130103	altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati
130104	emulsioni contenenti composti organici clorurati
130105	emulsioni non contenenti composti organici clorurati
130106	oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale
130107	altri oli per circuiti idraulici
130108	oli per freni
1302	OLI ESAURITI DA MOTORI, TRASMISSIONI ED INGRANAGGI
130201	oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati
130202	oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati
130203	altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi
1303	OLI ISOLANTI E DI TRASMISSIONE DI CALORE ESAURITI ED ALTRI LIQUIDI
130301	oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT
130302	altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati
130303	oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati
130304	oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica
130305	oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale
1304	OLI DI CALA
130401	oli di cala da navigazione interna
130402	oli di cala derivanti dalle fognature dei moli
130403	oli di cala da altre navigazioni


Codice CER	Designazione
1305	PRODOTTI DI SEPARAZIONE OLIO/ACQUA
130501	solidi di separazione olio/acqua
130502	fanghi di separazione olio/acqua
130503	fanghi da collettori
130504	fanghi o emulsioni da dissalatori
130505	altre emulsioni
1306	ALTRI RIFIUTI OLEOSI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
130601	altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
14	RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 07 00 00 e 08 00 00)
1401	rifiuti di sgrassaggio di metalli e manutenzione di apparecchiatura
140101	clorofluorocarburi (CFC)
140102	altri solventi alogenati e miscele solventi
140103	altri solventi e miscele solventi
140104	miscele acquose contenenti solventi alogenati
140105	miscele acquose non contenenti solventi alogenati
140106	fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
140107	fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati
1402	RIFIUTI DALLA PULIZIA DI TESSUTI
140201	solventi alogenati e miscele di solventi
140202	miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati
140203	fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
140204	fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
1403	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA ELETTRONICA
140301	clorofluorocarburi (CFC)
140302	altri solventi alogenati
140303	solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati
140304	fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
140305	fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
1404	RIFIUTI DA REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCHIUMA/ AEROSOL
140401	clorofluorocarburi (CFC)
140402	altri solventi alogenati e miscele di solventi
140403	altri solventi o miscele di solventi
140404	fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
140405	fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
1405	RIFIUTI DA RECUPERO DI SOLVENTI E REFRIGERANTI (fondi di distillazione)
140501	clorofluorocarburi (CFC)
140502	altri solventi alogenati e miscele di solventi
140503	altri solventi e miscele di solventi
140504	fanghi contenenti solventi alogenati
140505	fanghi contenenti altri solventi
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO
1602	APPARECCHIATURE O PARTI DI APPARECCHIATURE FUORI USO
160201	trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT
1604	RIFIUTI ESPLOSIVI DI SCARTO
160401	munizioni di scarto
160402	fucili artificianti di scarto

Codice CER	Designazione
160403	altri rifiuti esplosivi di scarto
1606	BATTERIE ED ACCUMULATORI
160601	accumulatori al piombo
160602	accumulatori al nichel-cadmio
160603	pila a secco al mercurio
160606	elettroliti da pile e accumulatori
1607	RIFIUTI DELLA PULIZIA DI SERBATOI PER TRASPORTO E STOCCAGGIO (TRANNE 05 00 00 E 12 00 00)
160701	rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici
160702	rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli
160703	rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli
160704	rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici
160705	rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici
160706	rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli
17	RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)
1706	MATERIALE ISOLANTE
170601	materiali isolanti contenenti amianto
18	RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA)
1801	RIFIUTI DA MATERNITA', DIAGNOSI E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI UOMINI
180103	altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
1802	RIFIUTI DELLA RICERCA, DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI ANIMALI
180202	altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
180204	sostanze chimiche di scarto
19	RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA
1901	RIFIUTI DA INCENERIMENTO O PIROLISI DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIE ED ISTITUZIONI
190103	ceneri leggere
190104	polveri di caldaie
190105	residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi
190106	acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue
190107	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
190110	carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi
1902	RIFIUTI DA TRATTAMENTI CHIMICO/FISICI SPECIFICI DI RIFIUTI INDUSTRIALI (AD ESEMPIO DECROMATAZIONE, DECLANIZZAZIONE, NEUTRALIZZAZIONE)
190201	fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli
1904	RIFIUTI VETRIFICATI E RIFIUTI DI VETRIFICAZIONE
190402	ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi

Codice CER	Designazione
190403	fase solida non vetrificata
1908	RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
190803	grassi ed oli da separatori olio/acqua
190806	resine di scambio ionico sature od esauste
190807	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
20	RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
2001	RACCOLTA DIFFERENZIATA
200112	vernici, inchiostri, adesivi
200113	solventi
200117	prodotti fotochimici
200119	pesticidi
200121	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

PIEDO COMUNE DI GENOVA. SCALA 1:150000





**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E IL BENESSERE
DEGLI ANIMALI IN CITTA'**

(Delibera C.C. n.6 del 08/03/2011 – in vigore dal 08/03/2011)

TESTO ATTUALE	MODIFICA
<p>ART. 18 - CONDUZIONE DEI CANI ED ALTRI ANIMALI IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO</p> <p>I cani vanno sempre tenuti al guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, nei giardini, nei parchi pubblici , nelle aree verdi attrezzate e non , fatte salve le apposite aree per la sgambatura dei cani, individuate dal Comune in collaborazione con i Municipi, di cui ai successivi commi.</p> <p><i>Il proprietario/detentore di cani è obbligato a rimuovere le deiezioni solide e a pulire lo spazio lordato dagli animali; è obbligato altresì a portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in via preventiva in caso di paventato rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta degli organi di vigilanza o di altre Autorità competenti e comunque da applicare ai cani ad elevato potenziale di rischio. I cani di grossa taglia debbono essere condotti da persone idonee a trattenere validamente l'animale. Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a mordere, sarà considerato, agli effetti del presente regolamento, come se ne fosse privo. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere.</i></p> <p>Tutti gli altri animali possono essere condotti nei luoghi di cui al precedente comma 1, adottando idonei accorgimenti diretti ad evitare pericolo o intralcio alla circolazione, ovvero molestia alle persone e purché siano rispettate le condizione di benessere etologico degli animali stessi.</p> <p>E' vietato, durante la stagione balneare, l'accesso dei cani alle spiagge tranne che negli stabilimenti balneari privati ovvero sulle spiagge private debitamente autorizzati o nelle spiagge libere debitamente individuate dalla Civica Amministrazione.</p> <p>E' vietato l'ingresso dei cani negli spazi cittadini (piazze, parchi etc) espressamente riservati al gioco dei bambini e negli spazi annessi e/o di pertinenza delle scuole.</p> <p>Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà stabilire, di volta in volta ulteriori limitazioni alla circolazione dei cani.</p> <p>La sgambatura dei cani è consentita nelle apposite</p>	<p>ART. 18 - CONDUZIONE DEI CANI ED ALTRI ANIMALI IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO</p> <p>I cani vanno sempre tenuti al guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, nei giardini, nei parchi pubblici , nelle aree verdi attrezzate e non , fatte salve le apposite aree per la sgambatura dei cani, individuate dal Comune in collaborazione con i Municipi, di cui ai successivi commi.</p> <p><i>Il proprietario/detentore di cani è obbligato a portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in via preventiva in caso di paventato rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta degli organi di vigilanza o di altre Autorità competenti e comunque da applicare ai cani ad elevato potenziale di rischio. I cani di grossa taglia debbono essere condotti da persone idonee a trattenere validamente l'animale. Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a mordere, sarà considerato, agli effetti del presente regolamento, come se ne fosse privo. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere.</i></p> <p><i>In applicazione di quanto previsto dall' art. 47 del Regolamento Gestione Rifiuti Urbani i proprietari/detentori/conduttori di cani sono altresì obbligati a rimuovere le deiezioni solide e tenuti a pulire lo spazio lordato dalle urine con acqua al fine di eliminarne le tracce visibili e di impedire lo sviluppo di odori sgradevoli.</i></p> <p>Tutti gli altri animali possono essere condotti nei luoghi di cui al precedente comma 1, adottando idonei accorgimenti diretti ad evitare pericolo o intralcio alla circolazione, ovvero molestia alle persone e purché siano rispettate le condizione di benessere etologico degli animali stessi.</p> <p>E' vietato, durante la stagione balneare, l'accesso dei cani alle spiagge tranne che negli stabilimenti balneari privati ovvero sulle spiagge private debitamente autorizzati o nelle spiagge libere debitamente individuate dalla Civica Amministrazione.</p> <p>E' vietato l'ingresso dei cani negli spazi cittadini (piazze, parchi etc) espressamente riservati al gioco dei bambini e negli spazi annessi e/o di pertinenza</p>

<p>aree realizzate dalla Civica Amministrazione che potranno essere individuate preferibilmente all'interno delle aree verdi, parchi urbani e giardini pubblici.</p> <p>Tali aree devono essere dotate di recinzione, di apposita cartellonistica, dotate di acqua, cestini per la raccolta dei rifiuti e zone di sosta per i proprietari e/o conduttori dei cani.</p> <p>In tali spazi è consentito ai proprietari e/o conduttori di far vagare liberamente i cani, sotto il loro controllo fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per altri animali o arrechino danno a cose. Anche in tali spazi devono comunque essere rimosse le deiezioni solide e pulito lo spazio lordato dagli animali.</p>	<p>delle scuole.</p> <p>Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà stabilire, di volta in volta ulteriori limitazioni alla circolazione dei cani.</p> <p>La sgambatura dei cani è consentita nelle apposite aree realizzate dalla Civica Amministrazione che potranno essere individuate preferibilmente all'interno delle aree verdi, parchi urbani e giardini pubblici.</p> <p>Tali aree devono essere dotate di recinzione, di apposita cartellonistica, dotate di acqua, cestini per la raccolta dei rifiuti e zone di sosta per i proprietari e/o conduttori dei cani.</p> <p>In tali spazi è consentito ai proprietari e/o conduttori di far vagare liberamente i cani, sotto il loro controllo fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per altri animali o arrechino danno a cose. Anche in tali spazi devono comunque essere rimosse le deiezioni solide e pulito lo spazio lordato dagli animali.</p>
--	---



COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO
PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI
IN CITTA'

Approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 08/03/2011

In vigore dal 11/04/2011

COMUNE DI GENOVA
REGOLAMENTO PER LA TUTELA E IL BENESSERE
DEGLI ANIMALI IN CITTA'

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela dell'ambiente con particolare riguardo alla componente faunistica, la tutela e il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo.

A tal fine la Civica Amministrazione:

- promuove un corretto ed equilibrato rapporto tra uomo e animali d'affezione presenti sul territorio comunale;
- promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta convivenza fra uomo e fauna urbana;
- favorisce la presenza della fauna selvatica stanziale e/o migratoria o in stazionamento nel territorio comunale, ad eccezione degli ungulati poligastrici, attraverso campagne informative alla cittadinanza e attraverso la riqualificazione e il miglioramento dei biotopi di tali specie, collaborando con gli Enti istituzionalmente preposti alla gestione della fauna selvatica.

Per la fauna selvatica, fatte salve le indicazioni e i riferimenti del presente Regolamento, resta ferma la disciplina discendente dalla Legge 157/92 e dalla Legge regionale 29/94 e s.m.i.

ART. 2
LINEE DI PROGRAMMAZIONE
PER LA SALVAGUARDIA DEI RAPPORTI UOMO/ANIMALI

La Civica Amministrazione, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale e di adeguate condizioni igienico – sanitarie e di benessere degli animali, promuove a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali d'affezione, iniziative volte a fornire un supporto operativo e tecnico, con l'erogazione di mangime o altro materiale anche sanitario, ovvero ad agevolare il ricorso ad interventi veterinari, attraverso la stipula di convenzioni anche con personale veterinario e sanitario specializzato, informando il Consiglio Comunale.

ART. 3 PIANO FAUNISTICO URBANO

La Civica Amministrazione persegue gli obiettivi di miglioramento della vivibilità urbana e della qualità della vita;

tutela e valorizza le biodiversità presenti in ambito cittadino mediante una serie di interventi organici e programmati secondo le indicazioni definite dal Piano Faunistico Urbano e volti alla pianificazione del controllo costante e dinamico delle situazioni interrelate alle biocenosi del territorio e comunque alla presenza di animali, anche domestici, stanziati nella città. Il Piano Faunistico Urbano, volto alla realizzazione sul territorio di ambienti eco sostenibili deve in particolare contenere:

A) indagini di campo :

- individuazione dei singoli biotopi;
- cartografia delle diverse popolazioni animali;
- individuazione cartografica delle specie di maggior importanza e/o emergenti;
- correlazione fra i diversi sovraffollamenti di popolazioni animali;

B) indagini epidemiologiche per aree omogenee:

- individuazione dei rischi sanitari;
- individuazione delle emergenze biologiche;

C) monitoraggi di fauna bioindicatrice:

- monitoraggio su animali bioindicatori, soprattutto quelli emergenti;

D) interventi urbanistici:

- miglioramento delle situazioni esistenti relative al territorio urbano;
- creazione di nuove situazioni urbane diverse da quelle esistenti;
- realizzazione di oasi e spazi per animali no target;
- riequilibrio dell'habitat attraverso la realizzazione di siti artificiali in sostituzione di quelli eventualmente danneggiati da particolari interventi progettuali;

E) interventi sanitari:

- monitoraggio delle patologie con campionamento regolare e costante delle popolazioni no target;
- controllo del trend popolazionistico per mezzo di azioni di contenimento incruento;

F) interventi sociali, culturali e di formazione:

- formazione, informazione ed educazione.

Informando il Consiglio Comunale.

ART. 4- DIVIETI GENERALI

E' fatto assoluto divieto a chiunque e a qualunque titolo:

- 1) di abbandonare cani, gatti e qualsiasi altro animale in qualunque parte del territorio comunale, compresi parchi e giardini, corpi idrici e vasche;
- 2) di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche, a rigori climatici ingiustificati per l'impiego, la specie, l'età o per natura valutata secondo le caratteristiche etologiche e comportamentali di ogni singola specie;
- 3) di tenere permanentemente animali, in terrazzi e balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare e in spazi comunque non compatibili con il loro benessere, quali rimesse, box auto, cantine oppure segregarli in contenitori e gabbie (ad eccezione di uccelli e piccoli roditori che necessitano il contenimento in gabbie) anche se poste all'interno dell'appartamento;
- 4) di sottoporre a tatuaggio qualsiasi animale fatta salva l'esigenza di identificazione dello stesso;
- 5) di ricorrere a violenze fisiche e/o comportamentali e all'utilizzo di mezzi dolorosi a qualunque scopo ivi compreso l'addestramento;
- 6) di sottoporre volontariamente gli animali a qualsiasi forma di lotta;
- 7) di separare i cuccioli di cane e gatto dalla madre prima di 60 giorni, fatti salvi casi particolari attestati da certificazione medico-veterinaria e/o di naturale aggressione della specie nei confronti della prole e fatti salvi gli esemplari di uccelli il cui svezzamento avviene in tempi inferiori;
- 8) di catturare animali randagi e/o vaganti se non per motivi di Pubblica incolumità e Polizia Veterinaria nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento;
- 9) di detenere animali in carenti condizioni igienico-sanitarie o in modo difforme alle singole esigenze di ogni specie, sia in caso di possesso che in caso di custodia anche temporanea. Ogni

animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie e sottoposto a visita veterinaria qualora necessario;

10) di intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie o intrattenimenti presso le attività commerciali in sede fissa, anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre, ecc. la cui vincita sia costituita da animali e comunque donare ovvero dare animali, a qualunque titolo, da parte dei promotori, ai partecipanti a dette attività;

11) di colorare animali mediante l'uso di pigmenti artificiali escluso il marcaggio temporaneo per scopi scientifici o di profilassi e dei coloranti naturali idonei per l'alimentazione ed utilizzanti per sopperire le carenze alimentari della vita in cattività bisognevoli per il mantenimento dei colori naturali dell'animale;

12) di trasportare o far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili; procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici o psichici anche temporanei. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni nonché consentire un'adeguata ventilazione e ricambio d'aria. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico in base alle esigenze delle specie trasportate. Tali norme devono essere applicate anche in caso di trasporto degli animali per avviarli alla macellazione. Restano fatte salve le norme CE e le norme nazionali per il trasporto di animali.

13) di catturare, uccidere, disturbare le specie aviarie, compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.

14) di detenere animali a chiunque abbia subito sanzioni penali per abbandono o maltrattamento.

15) di condurre animali con mezzi di trazione o di farsi trainare dagli stessi, in particolare condurre o far correre gli animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento, su terra o acqua.

16) di utilizzare colle per la cattura di mammiferi, rettili, anfibi, uccelli e altri animali ad eccezione dei muridi e degli insetti nocivi all'uomo e all'agricoltura.

17) di mantenere i volatili legati a trespoli, di amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche, nel qual caso l'intervento dovrà essere eseguito da un veterinario.

La detenzione e l'utilizzo di volatili adibiti a richiamo per l'attività venatoria, ivi compresi i piccioni domestici sono disciplinati dalle disposizioni vigenti in materia ed in particolare dalle norme regionali e provinciali.

18) l'uso di collari elettrici o di congegni similari che ne simulino le funzioni, in quanto produttivi di sofferenza.

19) l'uso del collare a strozzo con le punte interne .

20) di detenere animali in locali e/o spazi privi della luce.

21) di detenere animali all'esterno in assenza di adeguato riparo, costruito con materiali che garantiscano coibentazione, e di tetto impermeabilizzato, che dovrà essere collocato in luogo riparato dalle intemperie, non potrà essere sistemato in zona soggetta a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano essere nocivi per l'animale.

ART.5 - DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON UTILIZZO DI ANIMALI

E' fatto assoluto divieto di detenere animali durante la pratica dell'accattonaggio.

ART. 6 COLLABORAZIONE CON ENTI ED ASSOCIAZIONI E ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI.

Allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento la Civica Amministrazione:

- promuove forme di collaborazione con tutti gli altri Enti che istituzionalmente perseguono finalità rientranti nell'ambito della materia oggetto del presente regolamento e con le Associazioni di volontariato, Zoofile, Ambientaliste, l'Associazione Provinciale Allevatori, con l'Ordine dei Medici -Veterinari, con le Associazioni di volontariato per il Soccorso Animale e con le Associazioni di Allevatori riconosciute a livello regionale e nazionale, per i grandi temi e per i singoli aspetti legati a problematiche specifiche territoriali;
- promuove, inoltre, programmi di tutela degli animali, nell'interesse dell'igiene pubblica, con particolare attenzione:
 - a) al benessere degli animali sinantropici, domestici da reddito, domestici da compagnia, esotici viventi in ambiente domestico e presso i commercianti di animali , animali selvatici presenti nel territorio comunale;
 - b) al benessere animale nell'ambito di circhi, zoo, acquari, laboratori, allevamenti, trasporti, mattatoi, esercizi commerciali, abitazioni private.

In particolare la Civica Amministrazione:

- garantisce il ricovero, custodia e mantenimento degli animali delle strutture ricettive civiche e/o convenzionate;
- effettua, attraverso le strutture preposte, gli interventi finalizzati alla protezione degli animali nell'ambito cittadino;
- promuove campagne di sensibilizzazione per combattere il randagismo e sensibilizzare all'adozione;

- favorisce la divulgazione alla cittadinanza delle informazioni, anche attraverso la realizzazione di iniziative volte alla formazione ed aggiornamento in collaborazione con gli Enti e/o Amministrazioni pubbliche istituzionalmente preposte all'educazione;
- promuove e coordina programmi di intervento in collaborazione con altri Enti Pubblici e/o Privati;
- promuove studi e ricerche sulla vita animale;
- predispone progetti per la tutela degli animali viventi sul territorio;
- promuove programmi di studio e contenimento delle popolazioni pest, compresi gli artropodi, anche in collaborazione con altre Amministrazioni Pubbliche e/o Istituti di ricerca.

ART.7
COMITATO SCIENTIFICO
PER IL SUPPORTO ALLE POLITICHE DI BENESSERE ANIMALE

A supporto all'attività della Civica Amministrazione nelle tematiche riguardanti il benessere animale, è istituito il Comitato Scientifico costituito da 9 componenti appartenenti ad Enti e/o Istituzioni con specifici compiti tecnici nella gestione e tutela degli animali in città, ovvero:

- 1 rappresentante del Comune di Genova (Assessore al Benessere Animale o suo delegato)
- 1 rappresentante della Direzione Ambiente del Comune di Genova
- 1 rappresentante della ASL 3 Genovese – Servizi Veterinari
- 1 rappresentante dell'Ordine dei Medici -Veterinari di Genova;
- 3 membri prescelti tra esperti in etologia - 1 esperto in mammiferi (urbani ed urbanizzati), 1 erpetologo (anfibi e rettili), 1 esperto volatili - comunicazione e normative in materia di benessere animale; 1 rappresentante Associazione Allevatori
- 2 membri designati congiuntamente dalle associazioni onlus, che si occupano dei cani e dei gatti della città, di tutela ambientale e di protezione animali;
- 3 rappresentanti del Consiglio Comunale.

Il Comitato si avvarrà del supporto tecnico e operativo dell'Università degli Studi di Genova e della Polizia Municipale – Reparto Ambiente del Comune di Genova, del Corpo Forestale dello Stato, nonché di professionalità esterne competenti per materia.

Il Comitato collaborerà altresì con l'Osservatorio Permanente per lo studio e il controllo delle popolazioni animali della Regione Liguria.

Il Comitato si avvarrà dell'apporto delle Associazioni Ambientaliste e di Protezione Animale e con Enti operanti sul territorio nazionale e/o locale, tramite consultazione. Qualora il Comitato venga a trattare materie inerenti il commercio di animali, si avvarrà della

collaborazione della sezione locale dell'Associazione Italiana Settore Animali Domestici – Confesercenti.

I membri del Comitato Scientifico non percepiscono corrispettivo o gettone di presenza. La Giunta riferirà annualmente al Consiglio Comunale circa l'attività svolta dal Comitato.

ART. 8 ATTIVITÀ DEI MUNICIPI

I Municipi con la Civica Amministrazione e con le Associazioni, ai fini della protezione e del benessere degli animali:

- collaborano all'individuazione di zone protette per le colonie feline, di aree per la sgambatura dei cani e di oasi per altri animali.
- promuovono incontri formativi in tema di educazione sui rapporti uomo/animale e sviluppano tematiche inerenti alla fauna sinantropica.
- acquisiscono il parere dell'Ufficio di cui sopra, in caso di effettuazione di opere pubbliche e/o private in zone in cui insistono colonie di animali in merito alle tipologie di interventi da adottarsi a tutela delle colonie.

La Civica Amministrazione relaziona ogni anno ai Municipi, che ne facciano richiesta, i risultati dell'applicazione del presente Regolamento nei rispettivi ambiti territoriali.

TITOLO II FAUNA DOMESTICA E D'AFFEZIONE

ART. 9 DEFINIZIONE DI ANIMALI DI AFFEZIONE .

Sono definiti animali d'affezione tutti gli animali che vivono con l'uomo, stabilmente o temporaneamente, a scopo di compagnia o destinati a svolgere attività utili allo stesso. Gli animali selvatici, esclusi gli animali di origine selvatica ma riprodotti legalmente in cattività, non sono considerati animali d'affezione.

ART. 10 DETTENZIONE DI ANIMALI DI AFFEZIONE E DOMESTICI.

Chiunque detiene un animale, ne riconosce lo status di essere vivente, portatore di esigenze biologiche e psicologiche, e si impegna ad impedirne l'esposizione a sofferenze derivanti da privazioni od azioni coercitive contrarie ai bisogni fisiologici ed all'etologia della specie ed a detenerlo in situazioni e luoghi non pregiudizievoli per il suo benessere.

A tal fine il detentore si assume, in particolare, la responsabilit  e l'obbligo di:

- a) garantire all'animale una quotidiana, sana e sufficiente alimentazione;
- b) lasciare a disposizione dell'animale una adeguata quantit  di acqua fresca e pulita, provvedendo giornalmente al ricambio della stessa;
- c) mantenere lo stato di salute garantendo, allorquando necessario, l'assistenza veterinaria ed interventi terapeutici adeguati;
- d) controllare l'attivit  riproduttiva volta all'eliminazione del fenomeno delle nascite indesiderate, occupandosi, comunque, della custodia, del benessere, della salute e dell'affidamento dell'eventuale prole;
- e) provvedere ad assolvere gli obblighi di identificazione dell'animale se previsti dalla normativa vigente;
- f) consentirgli un'adeguata possibilit  di esercizio fisico;

E' consentita la detenzione di animali d'affezione nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e senza pregiudizio per il benessere dell'animale.

Per quanto concerne le misure delle gabbie, voliere, terrari per serpenti e sauri, terrari e acquari per testuggini e tartarughe palustri, gabbie e contenitori per mammiferi, acquari e vasche per pesci, il cittadino privato deve adeguarsi alle disposizioni previste all'articolo 37, 38 e 42 del presente regolamento entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

Qualora gli animali siano detenuti in luoghi diversi dalle abitazioni o loro pertinenze, i relativi ricoveri dovranno rispettare le caratteristiche di cui al presente Regolamento e dovr  essere garantita l'identificazione del proprietario/detentore.

I proprietari/detentori di animali devono assicurare che gli stessi non disturbino, con latrati, guaiti o altro genere di verso, specialmente in orario notturno, la pubblica quiete o presentino pericolo per la pubblica incolumit , l'ordine e il decoro.

In caso di permanenza di animali su balconi, terrazzi e simili i proprietari/detentori devono adottare gli accorgimenti pi  opportuni ad evitare stillicidi, lordure, esalazioni che rechino molestia ai passanti e al vicinato.

Gli agenti accertatori, oltre ad elevare le relative sanzioni amministrative a carico dei proprietari/detentori, devono diffidarli a mettere gli animali stessi in condizione di non disturbare.

Se malgrado la diffida il disturbo continuasse a verificarsi, la Civica Amministrazione può ordinare il sequestro degli animali ed il loro ricovero a spese del proprietario.

La Civica Amministrazione, al fine di prevenire la diffusione delle malattie e malformazioni nei cani, gatti e equidi, su proposta del Comitato Scientifico di cui all'art. 7, individua gli esami e gli accertamenti sanitari necessari a evitare la trasmissione delle malattie alla prole.

Gli accertamenti e gli esami dovranno essere effettuati negli animali di entrambi i sessi in caso di accoppiamento o fecondazione artificiale.

ART. 11 - DETENZIONE DI ANIMALI DA CORTILE

La tenuta di animali da cortile deve essere comunicata alla ASL territorialmente competente, che valuterà, sulla base della normativa vigente in merito al tipo e al numero di animali nonché allo scopo della detenzione, la necessità di rilascio di autorizzazione sanitaria da parte del Comune di Genova.

In caso di detenzione di colombi viaggiatori sui terrazzi dovrà essere inoltrata domanda alla Prefettura, corredata dall'autorizzazione sanitaria ottenuta, per gli atti conseguenti di spettanza di detto Ente.

ART. 12- DETENZIONE DI EQUIDI

Gli equidi che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

Agli equidi tenuti nei box, deve essere data la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera di almeno di tre ore.

Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi, i soggetti anziani o malati non dovranno essere montati eccessivamente o sottoposti a fatiche.

E' fatto assoluto divieto tenere gli equidi sempre legati in posta.

Prescrizioni per la detenzione degli equidi:

a) il letame presente nei box, nelle poste e nelle strutture adibite alla stabulazione degli equidi dovrà essere rimosso ogni giorno.

- b) la struttura dovrà essere provvista di un dispositivo automatico di fornitura idrica automatica per ogni animale detenuto. L'impianto dovrà essere tenuto in efficienza.
- c) la pulizia della mangiatoia e della beverina deve essere effettuata almeno una volta al giorno.
- d) lo strato della lettiera deve essere asciutto, pulito, non polveroso e adeguato rispetto al fondo del box e comunque di altezza sufficiente in modo tale da consentire all'animale di non scivolare, di potersi sdraiare e alzare agevolmente.
- e) la pavimentazione del box non deve essere realizzata con materiali scivolosi.
- f) la pavimentazione e i muri della struttura o del box dovranno essere periodicamente lavati e disinfettati e/o disinfestati. Il trattamento, salvo necessità, dovrà essere effettuato comunque almeno con cadenza mensile. Nel caso in cui nel box venga ospitato un altro equide, il box deve essere preventivamente pulito e disinfettato.
- g) dovrà essere garantita per ogni equide detenuto l'assistenza di un medico veterinario di fiducia.
- h) gli equidi devono essere puliti almeno una volta alla settimana, escluso gli equidi in gestione naturale, utilizzando strumenti quali striglie, brusca ecc.
- i) tutti gli strumenti utilizzati per la pulizia devono essere lavati e disinfettati.
- l) i finimenti devono essere mantenuti puliti e trattati con prodotti che li mantengano morbidi. L'imboccatura deve essere lavata ogni volta che è stata utilizzata.
- m) i piedi devono essere puliti ogni giorno, escluso per gli equidi in gestione naturale.
- n) gli equidi devono essere nutriti in modo soddisfacente.
- o) il fieno, la paglia, l'avena, l'orzo, e i mangimi ecc. devono essere custoditi in locali e/o spazi asciutti nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie.
- p) le scorte di fieno e di paglia devono essere sistemate in modo tale da prevenire gli incendi. Qualora detenuto in gestione naturale o seminaturale, deve disporre di un'area dimensionata in rapporto alla taglia ed al numero degli equidi e comunque non inferiore a mq. 500 per soggetto, più mq. 200 per ogni equide aggiunto; il terreno dovrà avere una parte pianeggiante non inferiore al 40% della superficie totale.

Nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie vigenti, i box e le strutture per la detenzione degli equidi dovranno essere allestiti con materiali idonei alla protezione dagli eventi meteorologici, utilizzando materiali coibentati e impermeabilizzati, e avere le seguenti misure minime:

- superficie di 9 mq per capo, con larghezza non inferiore a mt. 2.80 e altezza non inferiore al doppio dell'altezza al garrese dell'animale.

- Misure inferiori sono consentite per :

- ponies e muli 2,50 mt per 2,50 mt, altezza minima spiovente mt. 2,30
- asini 2,00 mt per 2,00 mt, altezza minima spiovente mt. 2,00
- cavalle con puledro 3,00 mt per 3,00 mt, altezza minima spiovente mt. 2,30

- asine con puledro 2,50 mt per 2,50 mt, altezza minima spiovente mt. 2,00.

Per le fattrici con puledro superficie di mq. 16, con larghezza non inferiore a mt. 3,50, altezza doppia del garrese dell'animale.

I possessori e/o detentori di equidi dovranno comunicarne ubicazione, tipo e numero di animali, alla ASL 3 Genovese che dovrà accertare i requisiti dell'ubicazione, dei mezzi destinati alla detenzione e delle condizioni igieniche, nonché la necessità di rilascio di autorizzazione sanitaria.

ART. 13 - ALLEVAMENTI DI CANI E DI GATTI.

Ai fini del presente Regolamento si intende per allevamento di cani e/o di gatti, anche a fini commerciali, la detenzione di cani e/o di gatti in numero pari o superiore a cinque fattrici o 30 cuccioli per anno. Tale allevamento deve essere provvisto di autorizzazione sanitaria.

Gli allevatori hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla competente ASL 3 Genovese, degli animali riportante: stato segnaletico dell'animale e codice identificativo dello stesso (tatuaggio o microchip solo per i cani), data di ingresso e data di uscita dell'animale in caso di vendita o cessione comunque effettuata. Inoltre dovranno essere riportate, nel registro, la data di nascita delle cucciolate e il numero dei cuccioli nati, eventualmente specificando i nati morti o i deceduti .

Le annotazioni nei registri di carico e scarico devono essere effettuate:

- a) entro le 24 ore nel caso di nascita, morte o delle nuove acquisizioni di animali.
- b) nel caso di vendita o cessione comunque effettuata, prima che l'animale venga consegnato al nuovo proprietario.

E' fatto obbligo di consegnare entro il 31 gennaio di ogni anno, una copia del registro di carico e scarico dei movimenti degli animali allevati e/o venduti nell'anno precedente, all'ufficio comunale preposto.

Gli allevatori o possessori di cani e/o gatti nel caso di malformazioni o malattie genetiche a carattere conclamato trasmissibili alle cucciolate, dovranno impedirne la proliferazione.

Gli allevatori o possessori di cani e/o gatti anche a fini commerciali, dovranno cedere gli animali consegnando all'interessato il certificato attestante il buono stato di salute dell'animale compilato da Medici Veterinari liberi professionisti. Il certificato dovrà riportare la data non anteriore a 30 gg.

ART. 14 -BUONA TENUTA.

Il possessore deve assicurare la buona tenuta dell'animale e il riconoscimento, per il cane, mediante iscrizione all'anagrafe canina entro due mesi dalla nascita ed entro uno dall'acquisizione.

Il privato cittadino, deve:

1. impedire la proliferazione degli animali di sua proprietà, se non di fronte alla certezza di collocare la cucciolata.
2. se proprietario di cani, in caso di nascita di cuccioli, inviare una comunicazione scritta all'Ufficio Diritti Animali del Comune di Genova, entro 30 giorni dalla data della nascita.
3. in caso di cessione di cani, anche a titolo gratuito, attenersi alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di iscrizione all'anagrafe canina.
4. assicurare la quotidiana pulizia dei luoghi di detenzione rimuovendo le deiezioni, praticando opportuni interventi di pulizia e lavaggio e, periodicamente, di disinfezione-disinfestazione, anche a fini profilattici. L'eventuale vegetazione presente deve essere sottoposta a periodiche operazioni di falciatura al fine di contrastare l'annidamento di insetti ed ectoparassiti.
5. assicurare all'animale, se detenuto alla catena, sufficiente libertà di movimento; a tal fine la catena dovrà essere agganciata con gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad un'altezza di almeno 2 metri da terra e la cui lunghezza sia almeno 4 metri. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a 4 metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili ad evitare l'attorcigliamento della stessa. L'animale dovrà comunque poter agevolmente raggiungere le ciotole del cibo e dell'acqua nonché il riparo, senza la

possibilità di incorrere in incidenti. All'animale dovrà essere comunque garantita una sgambatura quotidiana di almeno tre ore.

6. portare al seguito originale o fotocopia del documento comprovante l'iscrizione del cane all'anagrafe canina. Detti documenti dovranno essere esibiti, su richiesta, agli Organi di Vigilanza. Il trasgressore, qualora non sia in possesso della documentazione richiesta, potrà esibire il documento all'organo accertatore, entro il termine scritto sul verbale.
7. denunciare immediatamente ogni caso di morsicatura da parte di qualsiasi animale al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 86 - 87 del D.P.R.320/1954;
8. sterilizzare i felini lasciati liberi di vagare sul territorio.

ART. 15 – CONCENTRAMENTO DI CANI E GATTI

Ai fini del presente regolamento si definisce “concentramento di cani e gatti ” la detenzione, in numero superiore a 15 esemplari o più di 5 cani di taglia grande, in un unico sito, sia che gli animali siano di proprietà di un unico soggetto sia che siano di proprietà di diversi soggetti.

Il concentramento di animali deve garantire il benessere degli stessi e adeguate condizioni igienico sanitarie e il proprietario/detentore deve ottemperare alle condizioni eventualmente prescritte dalla ASL 3 Genovese, ottenendo un nulla-osta sanitario che certifichi anche la sterilizzazione degli stessi.

ART. 16 - COMUNICAZIONE DI SMARRIMENTO E RITROVAMENTO DI CANI E ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE

La comunicazione di smarrimento di un animale deve essere presentata, da parte del proprietario, alla Civica Amministrazione, di norma entro 7 giorni.

I cani vaganti sono catturati a cura del Servizio Veterinario della A.S.L.. Nel caso in cui sia possibile risalire al proprietario e/o detentore sono restituiti, previo pagamento delle spese di mantenimento e cura.

Il privato cittadino che abbia ritrovato un cane vagante è tenuto a darne comunicazione al Civico Canile che provvederà al suo recupero e, previa visita veterinaria, potrà autorizzare il

privato cittadino alla detenzione temporanea, qualora non sussistano problemi igienico sanitari, per un periodo di 60 giorni.

I cani di cui venga rifiutata, da parte del Comune, la restituzione al proprietario o non reclamati entro 60 giorni dalla cattura, possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano, a giudizio del responsabile della struttura di ricovero, garanzie di buon trattamento o ad Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali, ovvero essere ceduti in affidamento temporaneo alle Associazioni di protezione animale, cooperative zoofile e/o Enti pubblici e/o privati che perseguano statutariamente principi di protezione zoofila e che possano mantenere gli animali in condizioni tali da garantirne il benessere etologico, sanitario e fisiologico.

Il cittadino che ritrova un qualsiasi altro animale è tenuto a darne comunicazione alla struttura comunale preposta (per gli animali selvatici è invece competente, ai sensi della normativa vigente, la Provincia di Genova) che darà apposita comunicazione del ritrovamento mediante l'affissione al Civico Albo Pretorio. Decorsi i termini di pubblicazione senza che il proprietario abbia reclamato l'animale, potrà essere autorizzata, ove necessari, la detenzione del medesimo a favore di colui che lo ha ritrovato o di colui che ne abbia fatto richiesta.

Gli animali non possono essere dati in affido e/o in adozione:

- a) a coloro che abbiano riportato condanne, anche nel caso di patteggiamento, oblazione e nel caso di condanna di primo grado, per maltrattamenti e/o abbandono e/o uccisione di animali;
- b) a coloro a cui sia stato precedentemente confiscato un animale.

Chiunque richieda l'affidamento di un animale alla Civica Amministrazione o ad altra struttura pubblica o privata, che a qualsiasi titolo accoglie animali abbandonati e/o ritrovati nel territorio del Comune di Genova, dovrà impegnarsi al rispetto del presente regolamento e della normativa vigente. La Civica Amministrazione favorisce, attraverso l'Ufficio a ciò preposto, il ritrovamento di animali smarriti mediante sistemi di divulgazione telematica della notizia del ritrovamento.

ART. 17 - SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E CONFISCA

Fatte salve le ipotesi di sequestro e confisca per violazioni costituenti illeciti penali, può essere prevista l'ipotesi di sequestro e confisca di animali - ai sensi della L. 689/1981 artt. 13 e 20 - anche nel caso di accertamenti di particolari violazioni amministrative.

Nei casi di malattia infettiva o diffusiva degli animali, nonché di malessere, di malgoverno o di omessa custodia, l'agente accertatore potrà disporre il sequestro cautelativo e preventivo, affinché gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni sanitarie, al fine della tutela igienico- sanitaria e del benessere degli animali stessi. Se del caso, la Civica Amministrazione, convalidando detto sequestro, disporrà l'allontanamento dell'animale e l'affidamento alle strutture di ricovero, ovvero alle Associazioni di protezione zoofile, a spese del proprietario.

Qualora, dagli accertamenti effettuati e/o da certificazioni mediche, si evidenziassero situazioni di inidoneità tali da non consentire la **restituzione** dell'animale al proprietario, la Civica Amministrazione, con provvedimento motivato, potrà disporre la confisca.

ART. 18 - CONDUZIONE DEI CANI ED ALTRI ANIMALI IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

I cani vanno sempre tenuti al guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, nei giardini, nei parchi pubblici, nelle aree verdi attrezzate e non, fatte salve le apposite aree per la sgambatura dei cani, individuate dal Comune in collaborazione con i Municipi, di cui ai successivi commi.

Il proprietario/detentore di cani è obbligato a portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in via preventiva in caso di paventato rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta degli organi di vigilanza o di altre Autorità competenti e comunque da applicare ai cani ad elevato potenziale di rischio. I cani di grossa taglia debbono essere condotti da persone idonee a trattenere validamente l'animale.

Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a mordere, sarà considerato, agli effetti del presente regolamento, come se ne fosse privo. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere. In applicazione di quanto previsto dall' art. 47 del Regolamento Gestione Rifiuti Urbani i proprietari/detentori/conducenti di cani sono altresì obbligati a rimuovere le deiezioni solide e tenuti a pulire lo spazio lordato dalle urine con acqua al fine di eliminarne le tracce visibili e di impedire lo sviluppo di odori sgradevoli.

Tutti gli altri animali possono essere condotti nei luoghi di cui al precedente comma 1, adottando idonei accorgimenti diretti ad evitare pericolo o intralcio alla circolazione, ovvero molestia alle persone e purché siano rispettate le condizioni di benessere etologico degli animali stessi.

E' vietato, durante la stagione balneare, l'accesso dei cani alle spiagge tranne che negli stabilimenti balneari privati ovvero sulle spiagge private debitamente autorizzati o nelle spiagge libere debitamente individuate dalla Civica Amministrazione.

E' vietato l'ingresso dei cani negli spazi cittadini (piazze, parchi etc) espressamente riservati al gioco dei bambini e negli spazi annessi e/o di pertinenza delle scuole.

Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà stabilire, di volta in volta ulteriori limitazioni alla circolazione dei cani.

La sgambatura dei cani è consentita nelle apposite aree realizzate dalla Civica Amministrazione che potranno essere individuate preferibilmente all'interno delle aree verdi, parchi urbani e giardini pubblici.

Tali aree devono essere dotate di recinzione, di apposita cartellonistica, dotate di acqua, cestini per la raccolta dei rifiuti e zone di sosta per i proprietari e/o conduttori dei cani.

In tali spazi è consentito ai proprietari e/o conduttori di far vagare liberamente i cani, sotto il loro controllo fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per altri animali o arrechino danno a cose.

Anche in tali spazi devono comunque essere rimosse le deiezioni solide e pulito lo spazio lordato dagli animali.

ART. 19 - CONDUZIONE DEI CANI E ALTRI ANIMALI DOMESTICI D'AFFEZIONE IN PARTICOLARI LUOGHI E SUI MEZZI PUBBLICI E IN LOCALI ADIBITI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI.

Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici e sui mezzi pubblici di trasporto, i cani devono essere tenuti al guinzaglio, ad eccezione dei cani di piccola taglia tenuti in braccio o in borsa, e devono essere muniti di museruola.

E' consentita l'introduzione nei luoghi di cui al precedente comma, ovvero il trasporto sui mezzi pubblici, di altri animali domestici d'affezione a condizione che essi siano rinchiusi in apposito contenitore dotato di caratteristiche idonee a garantirne il benessere etologico.

E' vietato l'accesso agli animali ad eccezione dei cani condotti al guinzaglio e dotati di museruola se di media o grossa taglia.

Eventuali ulteriori deroghe potranno essere previste in situazioni particolari.

E' vietato detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita all'ingrosso di generi alimentari.

Per quanto riguarda i punti di vendita al dettaglio, nonché i ristoranti, bar e alberghi, la possibilità di divieto di cui al precedente comma, è riservata alla libera disponibilità del titolare, il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta d'ingresso apposito avviso dell'eventuale divieto.

ART. 20 - OMESSA CUSTODIA DI CANI ED ALTRI ANIMALI

E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali potenzialmente pericolosi di cui si abbia il possesso, affidarne la custodia a persona inesperta o inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere.

E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

ART. 21 - CONDUZIONE DEI CANI DA CACCIA, DA PASTORE E DELLE FORZE ARMATE.

Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola:

- i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame;
- i cani delle Forze Armate e di Polizia quando utilizzati per servizio.

La conduzione dei cani da caccia, durante l'esercizio venatorio e l'addestramento, è regolamentata da apposite norme la cui osservanza in materia spetta alla Provincia.

ART. 22- CONDUZIONE DI CANI ADIBITI A NON VEDENTI, IPOVEDENTI, DIVERSAMENTE ABILI

Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti inerenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti a non vedenti, ipovedenti e ai diversamente abili che necessitano della presenza dell'animale stesso.

Le suddette persone non hanno l'obbligo della raccolta di deiezioni, che rimane a carico dell'eventuale accompagnatore.

ART. 23 - DETENZIONE DI CANI DA GUARDIA.

I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.

Nei predetti luoghi o proprietà private deve essere esposto specifico cartello di avvertimento.

Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno essere custoditi comunque secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente Regolamento.

ART. 24 - DETENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI IN PROPRIETÀ CONFINANTI CON PUBBLICA VIA O CON ALTRA PROPRIETÀ PRIVATA

Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Detti spazi devono essere provvisti di idonea segnaletica, chiaramente leggibile ed intuitivamente comprensibile.

ART. 25 - DETENZIONE DI CANI ED ALTRI ANIMALI DI AFFEZIONE SU AUTOVEICOLI

Fatte salve le norme vigenti in tema di trasporto comprese quelle del Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.

Il conducente deve assicurare:

- a) l'areazione del veicolo;
- b) la somministrazione di acqua e cibo e adeguate soste in caso di viaggi prolungati .

Deve essere inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

ART. 26 - SOMMINISTRAZIONE DI CIBO AGLI ANIMALI SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO

E' permessa la somministrazione di alimenti solidi e liquidi agli animali, purché in contenitori tali da evitare lordure al suolo pubblico, ritirando eventuali avanzi e contenitori sporchi alla fine di ogni pasto.

E' consentita la sola permanenza di piccoli contenitori per l'acqua.

E' vietata la somministrazione di cibo a colombi, topi, ratti, gabbiani e ungulati poligastri (cinghiali) non di proprietà, in aree sia pubbliche sia private.

La Civica Amministrazione potrà individuare apposite aree attrezzate per l'alimentazione di alcune specie animali, che saranno dotate di cartellonistica, riportante anche indicazioni dietologiche riferentesi a ciascuna specie.

ART. 27 - CATTURA CANI IN LUOGHI PUBBLICI

Sono soggetti a cattura da parte del Servizio Veterinario della A.S.L. :

- a) i cani vaganti sul territorio comunale;
- b) i cani inselvaticiti o randagi;

I cani catturati verranno consegnati, per l'effettuazione delle profilassi previste nel trattamento contro la rabbia, l'echinococcosi e le altre malattie trasmissibili, alle strutture pubbliche di ricovero.

Alle varie fasi delle catture, sotto il diretto coordinamento e controllo della Provincia e del Servizio Veterinario della A.S.L., possono partecipare le Associazioni di Volontariato di protezione animale che peraltro potranno operare secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale in materia di randagismo.

Le richieste circa la cattura di cani, così come previsto dal presente Regolamento e dal DPR 320 del 8.2.54 e successiva normativa, potranno essere rivolte al servizio Veterinario della A.S.L. e alla Provincia ai sensi della normativa vigente.

ART. 28 - AREE DI PROTEZIONE

La Civica Amministrazione e i Municipi, di concerto con la ASL, per favorire la tutela degli animali e il controllo del randagismo, può individuare degli spazi e/o aree idonee appositamente attrezzati per il ricovero degli animali randagi urbani, ovvero centri (o locali) adeguati per degenza e cura.

Tali aree e/o spazi di protezione, oltre a centri e locali per degenza e cura, possono essere affidati in gestione alle Associazioni e agli Enti di Protezione Animale e/o Ambientale che ne facciano richiesta, previa stipula di specifici accordi.

La Civica Amministrazione approva la mappatura delle aree e degli spazi in cui vivono le colonie di animali randagi, riconoscendole quali zone tutelate ai fini della cura e dell'alimentazione degli animali ivi stanziati. tale individuazione verrà evidenziata attraverso una targa del Comune, con la dizione: "Oasi Felina" o altra individuazione specifica.

I vari Soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire nuove opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, devono accertare l'eventuale presenza di animali nell'immobile oggetto di interventi. Nel caso in cui tali interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di colonie di animali liberi, debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per dette colonie. La proposta di collocazione viene esaminata dall'Ufficio comunale preposto alla tutela degli animali.

Tale collocazione, di norma, dovrà essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate agli interventi; dovrà essere altresì consentita agli zoofili, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali colonie.

Al termine dei lavori le colonie, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimesse sul loro territorio d'origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

In caso di espropri per pubblica utilità, i soggetti interessati debbono valutare, d'intesa con l'ufficio comunale competente, se sia il caso di reperire altri spazi idonei in cui trasferire gli animali randagi o se vi sia la possibilità di lasciarli nel loro habitat originario.

ART. 29 - PROTEZIONE DEI GATTI

I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.

Si intende per colonia felina un gruppo di gatti non di proprietà, che vive in libertà indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini, in una determinata zona del territorio, definita "habitat".

Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti liberi.

Si definisce oasi felina un'area inserita nell' habitat, individuata preferibilmente all'interno delle aree verdi, delimitata o meno da una rete di protezione, fornita di cuccie, ciotole per il cibo, riconosciuta dall'Autorità competente e gestita da Associazioni Zoofile, che provvedono al nutrimento dei gatti, alla pulizia e al loro governo.

Nell'oasi, previo il conseguimento dei pareri in base alle norme vigenti, sarà possibile collocare manufatti definiti dal P.U.C. "diversi dagli edifici" con caratteristiche costruttive e funzionali non permanenti, per i quali non sia necessario il titolo edilizio, compatibilmente con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente. L'oasi dovrà essere dotata di acqua ad uso irriguo e di illuminazione, predisposte a cura della Civica Amministrazione. Dovrà essere garantita la salvaguardia dell'area dal punto di vista igienico sanitario e assicurato il controllo finalizzato all'effettuazione di interventi di contenimento delle nascite.

Trattandosi di opera di interesse pubblico la stessa non è soggetta a titolo abilitativo, fatta salva la rispondenza delle eventuali strutture poste in opera ai regolamenti edilizi vigenti.

E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la cura degli animali, compresi i piccoli arredi – cuccette di legno o di materiale plastico- utilizzati per il loro ricovero, fatto salvo il caso di situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o che possano creare gravi inconvenienti igienici.

E' fatto divieto di catturare gatti liberi e/o vaganti se non per motivi di Polizia Veterinaria nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

E' fatto assoluto divieto di prelevare dal loro territorio i gatti liberi per rinchiuderli in strutture chiuse, gabbie e similari detenendoli in situazione di cattività, se non per motivi di Polizia veterinaria.

La Civica Amministrazione provvede, con i mezzi più opportuni, a censire le diverse colonie esistenti sul territorio urbano e a individuare gli esemplari appartenenti alla singole colonie anche attraverso appositi sistemi di contrassegnatura al fine di consentire il monitoraggio costante degli stessi.

La Civica Amministrazione provvede altresì a promuovere apposite forme di riconoscimento degli assistenti zoofili e campagne di sensibilizzazione per la tutela dei gatti liberi urbani. La Civica Amministrazione provvede alla distribuzione di cibo nelle colonie non più seguite (in caso di decesso della gattara), e nelle colonie gestite da assistenti zoofili volontari in difficoltà economica.

ART. 30 - AFFIDO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

La Civica Amministrazione e i Municipi promuovono campagne di sensibilizzazione per incentivare l'affidamento di animali abbandonati, anche sulla base di convenzioni con le Associazioni di protezione Animale, Cooperative sia Sociali che di Produzione e Lavoro ed altri Enti preposti statutariamente al benessere animale.

A tal fine sono attuate iniziative di informazione per incentivare l'affido degli animali d'affezione ospitati presso le strutture ricettive pubbliche e/o private in convenzione o degli animali liberi presenti in particolari aree e/o soggetti a situazioni che presentano un elevato grado di criticità per la sopravvivenza ed il benessere degli stessi.

La Civica Amministrazione favorisce e organizza attraverso la struttura comunale preposta alla gestione della fauna:

- la promozione di un adeguato supporto per coloro, di fascia debole, che detengano un animale o che adottino un animale abbandonato, avvalendosi di collaborazioni con personale appositamente formato nella gestione degli animali d'affezione anche appartenente a Cooperative Sociali e/o di produzione e lavoro;

- forme di collaborazione con medici veterinari per offrire opportuni interventi terapeutici e/o di assistenza veterinaria e sanitaria agli animali d'affezione detenuti e/o curati da persone appartenenti a fasce sociali disagiate;

- forme di collaborazione con altri settori della Pubblica Amministrazione, avvalendosi di personale specializzato nel campo della didattica riferita all'educazione sull'etologia animale, per l'attivazione di percorsi di informazione e di sensibilizzazione, anche attraverso i mezzi di comunicazione (televisione e/o radio locali) e di appositi programmi di aggiornamento destinati agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e agli alunni;

- l'informazione zoofila attraverso delle tecniche multimediali e dei processi di informatizzazione attraverso programmi in Internet elaborati con la partecipazione delle Associazioni di protezione Animale e/o ambientaliste.

ART. 31 - FUNZIONE E GESTIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA E DI RIFUGIO

La Civica Amministrazione assolve alle funzioni di propria competenza previste dal D.P.R. n° 320/1954, dalle normative nazionali e regionali, nonché dal presente Regolamento mediante apposita struttura di ricovero degli animali d'affezione abbandonati e/o sequestrati nel territorio del Comune di Genova.

La gestione della struttura di cui sopra potrà essere affidata ad Associazioni zoofile di volontariato, a cooperative zoofile e/o ad Enti che statutariamente perseguono il benessere animale, anche riuniti in apposite associazioni, previa stipula di apposita convenzione con la Civica Amministrazione e sotto il controllo della A.S.L. per quanto di seguito indicato e previsto dalla normativa vigente.

I Medici - Veterinari della A.S.L. provvedono al controllo degli animali morsicatori e alla profilassi dei cani ricoverati nel canile sanitario.

Terminata la profilassi, comprensiva del primo ciclo di terapie atto ad abbassare il rischio di zoonosi gli animali vengono trasferiti nella struttura rifugio.

L'attività di volontariato all'interno della struttura di ricovero è disciplinata da apposite disposizioni elaborate dal Comitato Scientifico di cui al presente Regolamento previo parere del Gestore del Canile Municipale e delle Associazioni di Volontariato di Protezione Animale.

ART.32 - SERVIZIO DI EMERGENZA VETERINARIA

La Civica Amministrazione attiva poli di emergenza veterinaria idonei a svolgere il servizio di pronto soccorso per animali randagi feriti, traumatizzati e/o ammalati da realizzare presso i ricoveri o presso studi medico-veterinari convenzionati.

Le Associazioni e/o Enti di protezione animale possono gestire in convenzione i servizi di cui sopra intesi al raggiungimento del benessere animale, prestando servizi di soccorso, cura e

degenza degli animali randagi feriti, traumatizzati e/o ammalati, avvalendosi di medici veterinari.

La Civica Amministrazione può altresì promuovere collaborazioni con i medici veterinari liberi professionisti per attivare interventi sanitari e forme di assistenza specialistica sugli animali liberi viventi nel territorio comunale.

La Civica Amministrazione favorirà intese e accordi convenzionali per prestazioni veterinarie a condizioni agevolate, rivolte agli animali appartenenti a privati in situazioni di disagio economico e/o sociale.

ART. 33 - INFORMATIVA ALLA CITTADINANZA

Al fine di portare a conoscenza dei cittadini le necessarie informazioni relative alla rete di emergenza veterinaria e al suo funzionamento viene istituito, a cura dell'Ufficio comunale preposto, un numero verde che fornirà le indicazioni relative ai numeri telefonici e agli indirizzi dei vari poli di emergenza veterinaria accessibili, gli orari di apertura degli stessi nonché le eventuali indicazioni che si reputassero necessarie.

Viene inoltre istituito e gestito, a cura dell'Ufficio Comunale competente, un sito WEB che permetta ai cittadini di interagire con la C.A. in relazione al rapporto uomo/animale ed alle problematiche ad esso connesse .

ART.34 - CENTRI DI RICOVERO E CURA PER ANIMALI RANDAGI

La Civica Amministrazione può individuare spazi di sua proprietà da affidare alle Associazioni Animaliste e di tutela ambientale, stipulando apposite convenzioni, per il ricovero e la cura di animali che non possono più essere reintrodotti nel territorio e/o per attività di pronta emergenza veterinaria per animali traumatizzati, feriti e malati.

Le attività mediche e sanitarie devono essere svolte da medici veterinari.

Le strutture debbono corrispondere ai requisiti igienici e strutturali previsti dalle normative vigenti.

TITOLO III

STRUTTURE PRIVATE

ART. 35 - STRUTTURE PRIVATE DI RICOVERO E CURA

L'impianto di canili, gattili, maneggi, centri ippici e altri rifugi per animali è consentita nel rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia, urbanistica e di ogni altra normativa specifica. L'attività è subordinata al rilascio di autorizzazione sanitaria, secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente.

Dette strutture debbono essere dotate di personale veterinario e sanitario idoneo, responsabile a provvedere al regolare controllo degli animali ricoverati.

Per le strutture di nuova costruzione e per le manutenzioni su strutture esistenti sono applicati i criteri stabiliti dalla normativa Nazionale e Regionale vigente.

ART. 36 - TOELETTATURE PER ANIMALI

Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di attività commerciali, l'esercizio di toelettatura è consentito previo rilascio di autorizzazione sanitaria.

I locali utilizzati devono essere direttamente aerati e opportunamente riscaldati, idonei sotto il profilo igienico-sanitario, con pareti lavabili e disinfettabili, con dotazione idrica e scarichi collegati alla rete fognaria, in spazi separati dalle altre attività del negozio.

Nei locali di toelettatura, gli animali devono sostare per il tempo necessario alle operazioni, con espresso divieto di permanenza all'interno dei locali, fuori dell'orario di apertura.

Analogamente le toelettature "fai da te" e le toelettature "self-service", ove sono consentite unicamente le operazioni inerenti il lavaggio del cane, devono ottenere autorizzazione sanitaria.

ART. 37 - VENDITA ANIMALI VIVI

Fermo restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali è soggetto alla disciplina commerciale vigente, fatto salvo ogni ulteriore

adempimento amministrativo ed il rispetto del vigente Regolamento Comunale di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene e di edilizia e del presente Regolamento.

Non potranno essere effettuate vendite e cessioni di animali, a qualsiasi titolo, ai minori di anni 18.

I locali dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico, avere pareti lavabili e disinfettabili, dotazione idrica adeguata, scarichi collegati alla rete fognaria, illuminazione naturale e artificiale, nonché di appositi refrigeratori idonei a conservare le carcasse degli animali deceduti in attesa dello smaltimento di legge.

Gli animali dovranno essere tenuti in gabbie o box separati o eventualmente divisibili, facilmente lavabili e disinfettabili; lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, età, carattere, razza e numero di esemplari detenuti.

Sono esclusi dal divieto di vendita gli equidi.

Sostenere l'attività riproduttiva volta alla conservazione di razze di interesse genetico.

GABBIE / VOLIERE PER VOLATILI

Gli uccelli vengono suddivisi in tre gruppi a seconda delle dimensioni:

taglia piccola, fino a 15 cm di lunghezza becco- coda;

taglia media, da 16 fino a 25 cm di lunghezza becco- coda;

taglia grande, superiori a 25 cm;

Taglia piccola:

Gabbia per riproduzione, dimensioni minime: cm 55 per 28 per 32 di altezza. Nella stessa gabbia possono essere ospitati i due riproduttori e la prole fino allo svezzamento.

Gabbia per svezzamento e riposo, dimensioni minime: cm 55 per 28 per 32 di altezza, può ospitare sino a quattro uccelli per la detenzione ordinaria. Nelle gabbie i posatoi devono mantenere una distanza di cm 30.

Volieretta di svezzamento di dimensione: 120 cm per 33 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 10 uccelli.

- Volieretta di svezzamento di dimensione: 90 cm per 33 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 9 uccelli;
- Volieretta di svezzamento di dimensione: 90 cm per 40 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 10 uccelli;
- Volieretta di svezzamento di dimensione: 120 cm per 40 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 14 uccelli;
- Gabbia per singolo soggetto o per coppia, dimensioni minime: cm 55 per 28 per 32 di altezza, con due posatoi posti ad una distanza minima di cm 30.

Taglia media:

Gabbia per riproduzione, dimensioni minime: cm 60 per 31 per 35 di altezza. Nella stessa gabbia possono essere ospitati i due riproduttori e la prole fino allo svezzamento.

Gabbia per svezzamento e riposo, dimensioni minime: cm 60 per 31 per 35 di altezza, può ospitare sino a quattro uccelli per la detenzione ordinaria. Nelle gabbie i posatoi devono mantenere una distanza di cm 30.

Volieretta di svezzamento di dimensione: 120 cm per 33 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 8 uccelli.

- Volieretta di svezzamento di dimensione: 90 cm per 33 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 6 uccelli;
- Volieretta di svezzamento di dimensione: 90 cm per 40 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 8 uccelli;
- Volieretta di svezzamento di dimensione: 120 cm per 40 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 12 uccelli;
- Gabbia per singolo soggetto o per coppia, dimensioni minime: cm 60 per 31 per 35 di altezza, con due posatoi posti ad una distanza minima di cm 30.

Taglia grande:

Gabbia per riproduzione e riposo (detenzione ordinaria), dimensioni minime: cm 100 per 70 per 150 di altezza. Nella stessa gabbia possono essere ospitati i due riproduttori e la prole fino allo svezzamento.

Gabbia per svezzamento e riposo (detenzione ordinaria), dimensioni minime: cm 65 per 75 per 150 di altezza, può ospitare un solo esemplare, per la detenzione ordinaria. Nelle gabbie i posatoi devono mantenere una distanza di cm 30.

Nelle manifestazioni ornitologiche organizzate da associazioni aderenti a COM/FOI e limitatamente al periodo dell'esposizione, sono consentite gabbie di dimensioni inferiori per

consentire le previste valutazioni della Giuria nei limiti previsti dalla COM/FOI. Per il trasporto degli uccelli, dall'allevatore alla località della mostra e viceversa si applicano le seguenti prescrizioni:

Dimensioni minime, volume e densità di carico del contenitore/trasportino.

Queste dimensioni sono applicabili a tutte le specie di uccelli appartenenti ai:

- Fringillidi;
- Ploceidi;
- Indigeni ed Esotici;
- Quaglie e Colini per utilizzo sportivo e non alimentari;
- Per Pappagalli e Ondulati si rimanda al successivo paragrafo intitolato "Note speciali per Pappagalli e Ondulati".

Trasportino Singolo:

- Taglia piccola (massimo cm 16 fra testa e coda): lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, larghezza cm. 10, altezza cm. 10.
- Taglia Media (massimo cm 25 fra testa e coda): lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, larghezza cm. 10, altezza cm. 12,5.

Trasportino collettivo (non ammesso per Pappagalli e Psittacidi): lunghezza cm 60, profondità cm 30, altezza cm 15 (misure nette), con due posatoi sul lato lungo.

Densità:

- Taglia piccola (massimo 16 cm fra testa e coda): 25 uccelli (pari a 72 cmq cadauno);
- Taglia media (massimo 25 cm fra testa e coda): 15 uccelli (pari a 120 cmq cadauno).

Note speciali per Pappagalli e Ondulati

Trasportino Singolo:

- Taglia (lunghezza) fino a cm 16: lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 9, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non inferiore a cm 9;
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 16 e 25: lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 12, larghezza almeno 2 cm in

più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non inferiore a cm 9;

- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 26 e 35: lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 12, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non inferiore a cm 9;
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 36 e 50: lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 12, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non inferiore a cm 9. Fanno eccezione: Ara, Cacatua e Vasa per le quali è prescritta la gabbia in filo d'acciaio prevista per taglia superiore ai cm. 50.

Trasportino Doppio:

- Taglia (lunghezza) fino a cm 16: lunghezza e larghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 9. Nel caso di due soggetti di taglia 16 cm, il trasportino sarà di 18 per 18 per 9.
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 16 e 25: lunghezza e larghezza almeno cm 2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm. 12.
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 26 e 35: lunghezza e larghezza almeno cm. 2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm. 12.
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 36 e 50: lunghezza e larghezza almeno cm. 2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm. 12. La dimensione per il trasporto di 2 soggetti di lunghezza 40 cm diviene: 12 cm di altezza per 42 per 42 cm.. Fanno eccezione: Ara, Cacatua e Vasa per le quali è prescritta la gabbia in filo d'acciaio prevista per taglia superiore ai cm. 50.
- Taglia (lunghezza) superiore a cm 50: si utilizza una gabbia in filo d'acciaio, con i tre lati di dimensioni superiori di almeno cm 2 alla lunghezza del soggetto trasportato. In ciascuna di queste gabbie possono essere ospitati al massimo 2 soggetti, per i quali sia certa la compatibilità caratteriale.

Non sono consentiti trasporti collettivi di Psittacidi, con più di due soggetti per trasportino.

Per quanto concerne le prescrizioni per il trasporto, il mezzo di trasporto e la documentazione di trasporto, la Civica Amministrazione con atto amministrativo, adotta le prescrizioni in merito entro 120 giorni avvalendosi del Comitato Scientifico di cui all'art. 7 sentite le associazioni di categorie (FOI).

TERRARI PER SERPENTI:

Scavatori:

Lunghezza dell'animale, larghezza 1/3 dell'animale, altezza 1/2 dell'animale; oltre a questo aggiungere da 15 a 30 cm di strato in materiale idoneo per il covo.

Terrestri e semi acquatici:

Lunghezza 3/4 dell'animale, larghezza 1/3 dell'animale, altezza 1/2 dell'animale. L'altezza comunque non deve essere inferiore a meno di 30 cm.

Arborei:

Lunghezza dell'animale, larghezza 1/3 dell'animale, altezza pari alla lunghezza con idonei supporti. L'altezza comunque non deve essere inferiore a meno di 30 cm.

TERRARI PER SAURI: altezza-larghezza-lunghezza almeno doppia rispetto alle dimensioni dell'animale; è consentita la detenzione massima di due animali purché appartenenti alla stessa specie o a specie compatibili tra loro.

TERRARI ED ACQUARI PER TESTUGGINI/TARTARUGHE: i terrari e gli acquari per testuggini e tartarughe devono avere dimensioni 5 volte superiori alla dimensione complessiva degli animali ricoverati al loro interno.

Per tartarughe inferiori ai 6 cm:

Vasca 60 x 40 max 15 tartarughe

Vasca 90 x 40 30 tartarughe

GABBIE/CONTENITORI PER MAMMIFERI: la lunghezza deve essere almeno il triplo di quella dell'animale o degli animali detenuti, la larghezza e l'altezza devono essere almeno il doppio rispetto alla lunghezza degli animali. La lunghezza dell'animale viene misurata escludendo la coda.

ACQUARI/VASCHE PER PESCI: è obbligatorio mantenere puliti acquari e vasche e mantenere in costante efficienza il sistema di ossigenazione degli stessi; ogni vasca o acquario non può contenere pesci appartenenti a specie fra loro non compatibili.

Al fine di consentire all'acquirente un acquisto responsabile ed essere informato sulla provenienza dell'animale, e di garantire la tracciabilità dell'animale stesso, su ogni gabbia, voliera, vasca, terrario, acquario e comunque su ogni contenitore di animali detenuti e/o afferenti l'attività commerciale deve essere applicato un cartellino di identificazione, nel quale deve essere indicato, oltre al nome dell'esercizio commerciale, la famiglia-genere-specie di appartenenza dell'animale e lo stato di origine. Deve essere anche indicato se l'animale è stato

riprodotto in allevamento; se si tratta di animale selvatico catturato in natura, si dovrà indicare in quale continente e nazione è stato legalmente prelevato.

Deve essere assicurato il benessere dell'animale, indipendentemente dalla permanenza temporale dello stesso nel locale/area di vendita ed è vietato esporre animali palesemente debilitati, ammalati. E' altresì vietato esporre femmine gravide e/o femmine con cuccioli, esclusi pesci e roditori.

Fatti salvi i divieti di cui all'articolo 4, è inoltre vietato:

- a) esporre animali all'esterno dei negozi.
- b) detenere animali legati con corde, catene o qualsiasi altro materiale o sistema che possa essere utilizzato per il contenimento degli stessi.
- c) la somministrazione di cibo costituito da animali vivi (insetti esclusi), alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale.
- d) la vendita di pulcini od altri animali colorati mediante l'uso di pigmenti artificiali.
- e) la vendita di animali, appartenenti a qualsiasi specie, in età precedente ad una autosufficienza nutritiva o deambulatoria;
- f) la vendita e/o cessione di cani e gatti sprovvisti di copertura vaccinale, consona all'età, per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti.
- g) la vendita e l'esposizione di cani e gatti di età inferiore ai 2 mesi.

Inoltre dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:

- a) all'interno dell'attività commerciale deve essere garantita la costante presenza, durante gli orari di apertura e di vendita, di personale in possesso delle basilari conoscenze circa le necessità fisio-etologiche degli animali commercializzati e, comunque, in grado di soddisfare alle eventuali richieste dell'acquirente a riguardo degli elementari comportamenti da assumere per la corretta detenzione dell'animale acquistato, nel rispetto delle attitudini dello stesso.
- b) Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne all'esercizio commerciale.
- c) Durante la chiusura anche infrasettimanale devono essere assicurate le condizioni di benessere degli animali, la somministrazione di cibo, acqua fresca e in quantità sufficiente, nonché la giusta illuminazione.

- d) Le deiezioni dovranno essere subito asportate, salvo per animali di piccola taglia la cui deiezione avviene in modo costante nell'arco della giornata; per i volatili le gabbie devono essere dotate di griglia.
- e) l'esposizione degli animali al pubblico dovrà avvenire in modo tale da prevenire incidenti alle persone, indicando quando necessario, con tabelle o altri sistemi intuitivamente intelligibili, la potenziale pericolosità degli stessi.
- f) all'interno dell'esercizio commerciale deve essere garantita disponibilità di acqua corrente potabile per l'abbeveraggio degli animali e per la pulizia delle strutture e delle attrezzature di contenimento.
- g) agli animali di nuova provenienza, per il periodo necessario all'espletamento di adeguati controlli sanitari, e a quelli ammalati dovranno essere riservati gabbie, box o comunque strutture separate al fine di isolare e curare gli eventuali esemplari risultati ammalati.

E' altresì fatto obbligo a tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata e in uscita, su conforme modello predisposto dalla Giunta Regionale e vidimato in ogni sua parte dal Servizio Veterinario della A. S. L. ai sensi della vigente normativa regionale. Tale registro è d'obbligo solo ed esclusivamente per chi detiene cani e animali rientranti nella normativa CITES.

Tali disposizioni si applicano solo ed esclusivamente a cani, gatti e animali rientranti nella normativa CITES e agli animali selvatici legalmente catturati in natura ma non disciplinati dalla Convenzione CITES e dalla l.r. 25/90 e s.m.i.

All'atto dell'acquisto per la vendita e comunque entro 24 ore dalla consegna dell'animale, il titolare della struttura, o altra persona dallo stesso appositamente delegata, dovrà annotare sul registro di carico e scarico:

- a) la legittima provenienza dell'animale con riferimento alla documentazione commerciale; in particolare dovrà essere indicato la denominazione completa dell'allevamento e/o del cedente, la specie (nome scientifico e comune), il numero, il sesso e la data di acquisto, la data di effettivo carico nella struttura commerciale.
- b) lo stato segnaletico dell'animale corredato, per gli animali della specie canina, del codice di iscrizione anagrafica, nonché, per gli altri animali degli eventuali anelli o contrassegni o altro metodo di identificazione previsto dalle normative vigenti.
- c) all'atto della vendita e/o della cessione di cani, gatti e animali rientranti nella normativa Cites a qualsiasi titolo effettuata il registro deve essere compilato immediatamente e comunque prima che l'animale sia ceduto o si allontani dai locali del venditore. Nel registro di carico o

scarico sotto la voce “destinazione” dovranno essere indicati, nel rispetto della normativa vigente, le generalità complete dell’acquirente, rilevate da un documento di identità ai sensi della normativa vigente nonché l’esatta località, dichiarata dall’acquirente, dove sarà detenuto l’animale.

d) entro 24 ore dovranno essere annotati gli animali morti e le relative cause.

Ogni animale venduto, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell’esemplare, recante la data non anteriore a 30 gg. . Lo stesso dovrà essere compilato da un Medico Veterinario. Il titolare dell’esercizio commerciale o, in sua assenza, il conduttore deve, se richiesto dagli organi di vigilanza, esibire le autorizzazioni afferenti l’attività commerciale, il registro di carico/scarico, la documentazione inerente la provenienza e destinazione degli animali detenuti e/o venduti, nonché consentire il libero accesso ai locali, agli spazi e ai veicoli afferenti all’attività commerciale.

In caso di cessazione dell’attività, i titolari dovranno far pervenire entro 30 giorni la relativa comunicazione all’Ufficio Diritti Animali del Comune di Genova.

ART. 38 - VENDITA E/O ALLEVAMENTO ANIMALI ESOTICI

Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione, l’allevamento ed il commercio di animali esotici, ivi compreso il commercio in forma ambulante esercitato anche da esercizi commerciali con sede legale fuori dalla Regione Liguria, è disciplinato dalla L.R. n° 25/1990 e s.m.i.

In ogni caso la detenzione di animali nell’ambito di attività commerciali, ancorché regolati dalle predette convenzioni e norme, li qualifica comunque quali animali d’affezione, soggetti pertanto anche alle disposizioni del presente regolamento, comprese quelle di cui al precedente articolo 37.

La detenzione e commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l’incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

In caso di cessazione dell’attività i titolari dovranno far pervenire entro 30 giorni la relativa comunicazione all’Ufficio Diritti Animali del Comune di Genova.

ART.39 - MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI, CIRCHI E SERRAGLI DA INSTALLARSI IN FORMA TEMPORANEA SUL TERRITORIO CITTADINO.

L'allestimento di mostre, fiere, esposizioni e serragli, nonché l'attendamento di circhi sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico – sanitario – veterinaria, da rilasciarsi su conforme parere dall' A.S.L , a cura della Civica Amministrazione, previa richiesta da presentare almeno 60 giorni prima.

L'allestimento di mostre, fiere, esposizioni, serragli e/o iniziative dove sia prevista la vendita di animali in forma ambulante sul territorio comunale, è soggetto ad autorizzazione igienico – sanitario – veterinaria preventiva da rilasciarsi su conforme parere dall' A.SL, a cura della Civica Amministrazione, previa richiesta da presentare almeno 60 giorni prima.

L'autorizzazione a fini commerciali potrà essere richiesta e rilasciata esclusivamente a persone fisiche e/o giuridiche iscritte alla C.C.I.A.A. , nonché in possesso di partita IVA.

Gli impianti espositivi dovranno garantire agli animali idoneo riparo da agenti atmosferici esterni.

Dovranno quindi essere assicurate:

- a) temperatura adeguata alle necessità oggettive in base agli standard di detenzione specifica a prescindere dalla temperatura esterna;
- b) riparo idoneo dal vento;
- c) riparo idoneo da pioggia, grandine, neve;
- d) areazione che consenta all'animale, anche in periodo estivo, una ottimale respirazione;
- e) supporto idrico adeguato alla specie di appartenenza;
- f) supporto nutrizionale adeguato alla specie di appartenenza;

Presso l'esercizio commerciale ambulante deve essere garantita la costante presenza di personale in possesso delle basilari conoscenze circa le necessità fisio-etologiche degli animali commercializzati e, comunque, in grado di soddisfare alle eventuali richieste dell'acquirente a riguardo degli elementari comportamenti da assumere per la corretta detenzione dell'animale acquistato, nel rispetto delle attitudini dello stesso.

Al fine di consentire all'acquirente un acquisto responsabile ed essere informato sulla provenienza dell'animale e di garantire la tracciabilità dell'animale stesso, su ogni gabbia, voliera, vasca, terrario, acquario e comunque su ogni contenitore di animali detenuti e/o afferenti l'attività commerciale deve essere applicato un cartellino di identificazione, nel quale

deve essere indicato, oltre al nome dell'esercizio commerciale, la famiglia-genere-specie di appartenenza dell'animale e lo stato di origine.

Deve essere anche indicato se l'animale è stato riprodotto in allevamento, nel qual caso dovrà essere indicato la denominazione e la sede legale dell'allevamento, oppure se si tratta di animale selvatico catturato in natura, nel qual caso si dovrà indicare in quale continente e nazione è stato legalmente prelevato.

Il trasporto degli animali deve essere comunque effettuato con veicoli autorizzati secondo le normative vigenti.

Le strutture circensi e le mostre faunistiche sono inoltre soggette al rispetto dei criteri individuati dal Ministero per la Conservazione della Natura - Commissione Scientifica CITES - ai sensi dell'articolo 4 della Legge 150/92 e successive integrazioni, dell'Ordinanza del Sindaco n.32 del 7/2/2006 oltreché ad ogni normativa emessa per la tutela e salvaguardia delle specie in via di estinzione.

Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione ed il commercio di animali esotici, ivi compreso il commercio in forma ambulante esercitato anche da esercizi commerciali con sede fuori dalla Regione Liguria, è disciplinato dalla L.R. n° 25/1990e s.m.i.

In ogni caso la detenzione di animali nell'ambito di attività commerciali, ancorché regolati dalle predette convenzioni e norme, li qualifica comunque quali animali d'affezione, soggetti pertanto anche alle disposizioni del presente regolamento.

Per mostre, fiere, esposizioni e serragli si applicano le disposizioni previste all'art. 37 in materia di dimensioni delle gabbie e dei box, nonché i divieti di cui alle lettere b, c, d, e, f, g e le prescrizioni di cui alle lettere c, d, e.

ART.40 - COMMERCIALIZZAZIONE DI CROSTACEI VIVI AD USO ALIMENTARE

I crostacei devono essere tutelati in base alle loro caratteristiche etologiche.

Dimensione e caratteristiche degli acquari :

- a) Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
- b) Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la

depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Divieti

Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca di acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:

- a) lasciare i crostacei vivi sul ghiaccio e in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al precedente capoverso.
- b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, al di fuori di adeguate vasche munite di impianto d'ossigenazione e depurazione dell'acqua.
- c) La macellazione di crostacei nell'esercizio di vendita è ammessa esclusivamente se il locale ha spazi idonei fuori dalla vista di soggetti terzi.

TITOLO IV FAUNA SELVATICA

ART. 41 - FAUNA SELVATICA

Ferma restando la disciplina discendente dalla Legge 157/92 e dalla Legge regionale 29/94 e s.m.i. relativamente alla fauna selvatica, la Civica Amministrazione favorisce la presenza di tale fauna autoctona stanziale e migratoria che occupi, anche temporaneamente, il territorio urbano, attraverso la conoscenza qualitativa e numerica ed il miglioramento degli habitat.

Fatto salvo quanto previsto dalla L.157/92 all'articolo 21, 1° comma lett. o l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi, nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve essere effettuata con l'adozione di misure idonee e in tempi prestabiliti ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi. L'abbattimento e la potatura dei singoli esemplari di alberi con presenza di nidiacei è vietata, sia ad opera di soggetti pubblici sia privati, nel periodo che va da inizio marzo a tutto luglio, salvo che per interventi a tutela di incolumità pubblica o per esigenze fitosanitarie non rinviabili.

Analogamente gli interventi di rifacimento di facciate, prospetti e tetti devono essere eseguiti con l'adozione di misure e in tempi rispettosi della presenza di nidi e/o nidiacei di irundinidi apodidi, passeriformi, previa richiesta all'Ufficio Diritti Animali del Comune.

TITOLO V FAUNA ESOTICA

ART. 42 - DETENZIONE DI FAUNA ESOTICA

La detenzione degli animali esotici compresi negli allegati del vigente Regolamento CITES, n. 338/97 e s.m.i., ad esclusione di quelli definiti "pericolosi" per i quali è vietata la vendita e la detenzione dalla legislazione vigente, è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione da parte
1) dell'Ufficio comunale preposto, ai sensi della L.R n° 25/90 e s.m.i.

In ogni caso la detenzione di animali esotici, ancorché regolati dalle predette convenzioni e norme, li qualifica comunque quali animali d'affezione, soggetti pertanto anche alle disposizioni del presente regolamento.

Gli animali esotici, compresi quelli non rientranti nella normativa Cites e che pertanto non necessitano di autorizzazione ai sensi della L. R. 25/90, dovranno comunque essere detenuti in località e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche, nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti tenendo conto delle seguenti indicazioni:

Terrari per Serpenti:

Scavatori

Lunghezza dell'animale, larghezza 1/3 dell'animale, altezza 1/2 dell'animale; oltre a questo aggiungere da 15 a 30 cm di strato in materiale idoneo per il covo.

Terrestri e semiacquatici:

Lunghezza 3/4 dell'animale, larghezza 1/3 dell'animale, altezza 1/2 dell'animale.

Arborei:

Lunghezza dell'animale, larghezza 1/3 dell'animale, altezza pari alla lunghezza con idonei supporti. L'altezza comunque non deve essere inferiore a meno di 30 cm.

Terrari per Sauri: Lunghezza doppia rispetto all'animale, larghezza ed altezza pari all'animale; è consentita la detenzione massima di due animali purché appartenenti alla stessa specie o a specie compatibili tra loro.

Terrari per Testuggini / Tartarughe:

tartarughe di terra 2 esemplari per terrario 5 volte la lunghezza 2 volte la larghezza del soggetto più grande.

Per tartarughe inferiori ai 6 cm

Vasca 60x40 max 15 tartarughe

Vasca 90x40 30 tartarughe

Gabbie/Contenitori per Mammiferi

strutture per piccoli mammiferi (criceti-topi-gerbilli,etc.)

46x29x22 per 6 esemplari

58x31x22 per 10 esemplari

71x46x31 per 30 esemplari

strutture per mammiferi e logomorfi di media dimensione (conigli-cavie-furetti-chinchilla)

58x38x31 per 2 esemplari

70x47x37 per 4 esemplari

95x57x46 per 6 esemplari.”

Dovranno in ogni caso essere rispettati i seguenti criteri minimi:

GABBIE / VOLIERE PER VOLATILI

Gli uccelli vengono suddivisi in tre gruppi a seconda delle dimensioni:

taglia piccola, fino a 15 cm di lunghezza becco- coda;

taglia media, da 16 fino a 25 cm di lunghezza becco- coda;

tagli grande, superiori a 25 cm;

Taglia piccola:

Gabbia per riproduzione, dimensioni minime: cm 55 per 28 per 32 di altezza. Nella stessa gabbia possono essere ospitati i due riproduttori e la prole fino allo svezzamento.

Gabbia per svezzamento e riposo, dimensioni minime: cm 55 per 28 per 32 di altezza, può ospitare sino a quattro uccelli per la detenzione ordinaria. Nelle gabbie i posatoi devono mantenere una distanza di cm 30.

Volieretta di svezzamento di dimensione: 120 cm per 33 per 40 di altezza, con quattro posatoi.

Può ospitare sino ad un massimo di n. 10 uccelli.

- Volieretta di svezzamento di dimensione: 90 cm per 33 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 9 uccelli;
- Volieretta di svezzamento di dimensione: 90 cm per 40 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 10 uccelli;
- Volieretta di svezzamento di dimensione: 120 cm per 40 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 14 uccelli;
- Gabbia per singolo soggetto o per coppia, dimensioni minime: cm 55 per 28 per 32 di altezza, con due posatoi posti ad una distanza minima di cm 30.

Taglia media:

Gabbia per riproduzione, dimensioni minime: cm 60 per 31 per 35 di altezza. Nella stessa gabbia possono essere ospitati i due riproduttori e la prole fino allo svezzamento.

Gabbia per svezzamento e riposo, dimensioni minime: cm 60 per 31 per 35 di altezza, può ospitare sino a quattro uccelli per la detenzione ordinaria. Nelle gabbie i posatoi devono mantenere una distanza di cm 30.

Volieretta di svezzamento di dimensione: 120 cm per 33 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 8 uccelli.

- Volieretta di svezzamento di dimensione: 90 cm per 33 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 6 uccelli;
- Volieretta di svezzamento di dimensione: 90 cm per 40 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 8 uccelli;
- Volieretta di svezzamento di dimensione: 120 cm per 40 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 12 uccelli;
- Gabbia per singolo soggetto o per coppia, dimensioni minime: cm 60 per 31 per 35 di altezza, con due posatoi posti ad una distanza minima di cm 30.

Taglia grande:

Gabbia per riproduzione, dimensioni minime: cm 100 per 70 per 150 di altezza. Nella stessa gabbia possono essere ospitati i due riproduttori e la prole fino allo svezzamento.

Gabbia per svezzamento e riposo, dimensioni minime: cm 100 per 70 per 150 di altezza, può ospitare sino a due uccelli per la detenzione ordinaria. Nelle gabbie i posatoi devono mantenere una distanza di cm 30.

Nelle manifestazioni ornitologiche organizzate da associazioni aderenti a COM/FOI e limitatamente al periodo dell'esposizione, sono consentite gabbie di dimensioni inferiori per consentire le previste valutazioni della Giuria nei limiti previsti dalla COM/FOI. Per il

trasporto degli uccelli, dall'allevatore alla località della mostra e viceversa si applicano le seguenti prescrizioni:

Dimensioni minime, volume e densità di carico del contenitore/trasportino.

Queste dimensioni sono applicabili a tutte le specie di uccelli appartenenti ai:

- Fringillidi;
- Ploceidi;
- Indigeni ed Esotici;
- Quaglie e Colini per utilizzo sportivo e non alimentari;
- Per Pappagalli e Ondulati si rimanda al successivo paragrafo intitolato "Note speciali per Pappagalli e Ondulati".

Trasportino Singolo:

- Taglia piccola (massimo cm 16 fra testa e coda): lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, larghezza cm. 10, altezza cm. 10.
- Taglia Media (massimo cm 25 fra testa e coda): lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, larghezza cm. 10, altezza cm. 12,5.

Trasportino collettivo (non ammesso per Pappagalli e Psittacidi): lunghezza cm 60, profondità cm 30, altezza cm 15 (misure nette), con due posatoi sul lato lungo.

Densità:

- Taglia piccola (massimo 16 cm fra testa e coda): 25 uccelli (pari a 72 cmq cadauno);
- Taglia media (massimo 25 cm fra testa e coda): 15 uccelli (pari a 120 cmq cadauno).

Note speciali per Pappagalli e Ondulati

Trasportino Singolo:

- Taglia (lunghezza) fino a cm 16: lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 9, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non inferiore a cm 9;
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 16 e 25: lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 12, larghezza almeno 2 cm in

più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non inferiore a cm 9;

- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 26 e 35: lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 12, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non inferiore a cm 9;
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 36 e 50: lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 12, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non inferiore a cm 9. Fanno eccezione: Ara, Cacatua e Vasa per le quali è prescritta la gabbia in filo d'acciaio prevista per taglia superiore ai cm. 50.

Trasportino Doppio:

- Taglia (lunghezza) fino a cm 16: lunghezza e larghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 9. Nel caso di due soggetti di taglia 16 cm, il trasportino sarà di 18 per 18 per 9.
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 16 e 25: lunghezza e larghezza almeno cm 2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm. 12.
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 26 e 35: lunghezza e larghezza almeno cm. 2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm. 12.
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 36 e 50: lunghezza e larghezza almeno cm. 2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm. 12. La dimensione per il trasporto di 2 soggetti di lunghezza 40 cm diviene: 12 cm di altezza per 42 per 42 cm.. Fanno eccezione: Ara, Cacatua e Vasa per le quali è prescritta la gabbia in filo d'acciaio prevista per taglia superiore ai cm. 50.
- Taglia (lunghezza) superiore a cm 50: si utilizza una gabbia in filo d'acciaio, con i tre lati di dimensioni superiori di almeno cm 2 alla lunghezza del soggetto trasportato. In ciascuna di queste gabbie possono essere ospitati al massimo 2 soggetti, per i quali sia certa la compatibilità caratteriale.

Non sono consentiti trasporti collettivi di Psittacidi, con più di due soggetti per trasportino.

Per quanto concerne le prescrizioni per il trasporto, il mezzo di trasporto e la documentazione di trasporto, la Civica Amministrazione con atto amministrativo, adotta le prescrizioni in merito entro 120 giorni avvalendosi del Comitato Scientifico di cui all'art. 7 sentite le associazioni di categorie (FOI).

Taglia grande:

VOLIERE/GABBIE: altezza-larghezza-lunghezza almeno doppia rispetto all'apertura alare del volatile; dimensioni aumentate del 50%, per ogni esemplare detenuto oltre il primo, purchè appartenenti alla stessa specie o a specie compatibili tra loro.

TERRARI PER SERPENTI:

Scavatori:

Lunghezza dell'animale , larghezza 1/3 dell'animale , altezza 1/2 dell'animale; oltre a questo aggiungere da 15 a 30 cm di strato in materiale idoneo per il covo.

Terrestri e semi acquatici

Lunghezza 3/4 dell'animale , larghezza 1/3 dell'animale , altezza 1/2 dell'animale. L'altezza comunque non deve essere inferiore a meno di 30 cm.

Arborei

Lunghezza dell'animale, larghezza 1/3 dell'animale, altezza pari alla lunghezza con idonei supporti. L'altezza comunque non deve essere inferiore a meno di 30 cm.

TERRARI PER SAURI: altezza-larghezza-lunghezza almeno doppia rispetto alle dimensioni dell'animale, è consentita la detenzione massima di due animali purchè appartenenti alla stessa specie o a specie compatibili tra loro.

TERRARI ED ACQUARI PER TESTUGGINI/TARTARUGHE: i terrari e gli acquari per testuggini e tartarughe devono avere dimensioni 5 volte superiori alla dimensione complessiva degli animali ricoverati al loro interno.

GABBIE/CONTENITORI PER MAMMIFERI: la lunghezza deve essere almeno il triplo di quella dell'animale o degli animali detenuti, la larghezza e l'altezza devono essere almeno il doppio rispetto alla lunghezza degli animali. La lunghezza dell'animale viene misurata escludendo la coda.

ACQUARI/VASCHE PER PESCI: è obbligatorio mantenere puliti acquari e vasche e mantenere in costante efficienza il sistema di ossigenazione degli stessi; ogni vasca o acquario non può contenere pesci appartenenti a specie fra loro non compatibili.

ART. 43 - TARTARUGHE ACQUATICHE

E' fatto obbligo agli acquirenti di tartarughe acquatiche di origine alloctona di inviare, contestualmente all'acquisto, comunicazione di possesso al Comune di Genova - Direzione Ambiente – Ufficio Tutela Animali.

Il Comune, in base alle comunicazioni di possesso ricevute, attiverà un monitoraggio della situazione, attuando periodicamente opportuni accertamenti intesi ad ottenere una situazione aggiornata sulla presenza di tali animali nell'ambito dell'ecosistema urbano, al fine di promuovere gli accorgimenti più idonei per la difesa del patrimonio faunistico.

Considerato che tali animali costituiscono una grave forma di inquinamento ambientale per la nostra fauna, è fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale e nell'ambiente.

Il Comune promuoverà campagne informative e di sensibilizzazione verso la cittadinanza al fine di diffondere la conoscenza della fisiologia ed etologia delle tartarughe acquatiche, oltre a promuovere una pianificazione alimentare e sanitaria rivolta alla tutela del benessere anche degli animali liberi presenti nelle riserve d'acqua del territorio comunale.

E' consentita la vendita della tartarughe acquatiche solo con la contestuale comunicazione di possesso di cui al comma 1) ed unitamente ad un foglio informativo indicante le problematiche indotte dalla specie nonché le responsabilità connesse al suo mantenimento, ivi compreso il divieto di abbandono e le relative sanzioni.

ART. 44 - SPECIE ALLOCTONE LIBERE

L'Ufficio comunale preposto attiva programmi di monitoraggio, studio e gestione specifici sulle popolazioni di animali sinantropi, antropizzati, di origine alloctona che hanno formato colonie stanziali nel tessuto urbano, costituenti forme di inquinamento biologico per le specie autoctone, anche in collaborazione con altre Amministrazioni Pubbliche preposte alla difesa del territorio e alla sua gestione, con possibilità di avvalersi anche della collaborazione di Enti ed Associazioni private.

ART. 43 - TARTARUGHE ACQUATICHE

E' fatto obbligo agli acquirenti di tartarughe acquatiche di origine alloctona di inviare, contestualmente all'acquisto, comunicazione di possesso al Comune di Genova - Direzione Ambiente – Ufficio Tutela Animali.

Il Comune, in base alle comunicazioni di possesso ricevute, attiverà un monitoraggio della situazione, attuando periodicamente opportuni accertamenti intesi ad ottenere una situazione aggiornata sulla presenza di tali animali nell'ambito dell'ecosistema urbano, al fine di promuovere gli accorgimenti più idonei per la difesa del patrimonio faunistico.

Considerato che tali animali costituiscono una grave forma di inquinamento ambientale per la nostra fauna, è fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale e nell'ambiente.

Il Comune promuoverà campagne informative e di sensibilizzazione verso la cittadinanza al fine di diffondere la conoscenza della fisiologia ed etologia delle tartarughe acquatiche, oltre a promuovere una pianificazione alimentare e sanitaria rivolta alla tutela del benessere anche degli animali liberi presenti nelle riserve d'acqua del territorio comunale.

E' consentita la vendita della tartarughe acquatiche solo con la contestuale comunicazione di possesso di cui al comma 1) ed unitamente ad un foglio informativo indicante le problematiche indotte dalla specie nonché le responsabilità connesse al suo mantenimento, ivi compreso il divieto di abbandono e le relative sanzioni.

ART. 44 - SPECIE ALLOCTONE LIBERE

L'Ufficio comunale preposto attiva programmi di monitoraggio, studio e gestione specifici sulle popolazioni di animali sinantropi, antropizzati, di origine alloctona che hanno formato colonie stanziali nel tessuto urbano, costituenti forme di inquinamento biologico per le specie autoctone, anche in collaborazione con altre Amministrazioni Pubbliche preposte alla difesa del territorio e alla sua gestione, con possibilità di avvalersi anche della collaborazione di Enti ed Associazioni private.

Tali programmi sono finalizzati al ripristino della situazione originaria del territorio, nell'ottica globale di tutelare il benessere delle specie presenti e di quelle eventualmente da reintrodurre.

TITOLO VI FAUNA CRITICA

ART. 45 - POPOLAZIONE DI COLUMBA LIVIA Var. domestica

E' vietato alimentare i colombi in aree pubbliche e private.

Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:

- pulizia e disinfezione delle superfici, necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
- interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.

Ogni intervento dovrà evitare qualunque maltrattamento degli animali.

Al fine della tutela del benessere degli animali la Civica Amministrazione potrà provvedere ad attrezzare apposite aree destinate ai colombi liberi urbani, dove gli stessi potranno essere alimentati con apposito beccime medicato e sottoposti a monitoraggio e controllo sanitario da parte del Comune e della ASL. Dopo ogni operazione di alimentazione le aree così attrezzate debbono essere mantenute pulite.

La Civica Amministrazione potrà elaborare apposite campagne informative /educative per la corretta convivenza uomo/colombi.

Potrà essere favorita la collaborazione fra cittadini volontari e la Civica Amministrazione che provvederà a pianificare un piano di distribuzione di mangime medicato con il quale alimentare i colombi presenti in zone soggette a particolare pressione aviaria, individuate anche in collaborazione con i Municipi.

ART. 46 - POPOLAZIONI DI MURIDI E/O ARTROPODI E/O ALTRI SPECIE CRITICHE

L'Ufficio comunale preposto attiva programmi di studio e gestione delle popolazioni di muridi presenti nel territorio comunale e delle popolazioni critiche in genere compresi gli artropodi.

Tali programmi sono intesi a formulare concrete proposte di sanificazione e bonifica del tessuto urbano al fine di eliminare fisicamente le nicchie ecologiche di tali popolazioni, sia per diminuire l'inquinamento ambientale dovuto all'utilizzo di biocidi sia per tutelare gli animali non bersaglio, fatti salvi, nel caso di situazioni critiche per la salute e l'igiene pubblica, trattamenti eccezionali e mirati adottati dall'Autorità Sanitaria Locale.

Contestualmente l'Ufficio comunale preposto attiva programmi di informazione rivolti alla cittadinanza per l'attuazione di interventi sinergici intesi alla corretta gestione dell'assetto urbano in rapporto ai siti ecotrofici di tali popolazioni.

E' fatto assoluto divieto di alimentare qualsiasi tipo di muride sul territorio.

I privati proprietari di immobili hanno l'obbligo di mettere in atto accorgimenti meccanici di rat - proofing quali:

- posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione;
- buona tenuta del sistema fognario, cavi elettrici, telefonici, di telecomunicazione possibilmente inseriti in canalizzazioni stagne; condutture di scarico uscenti da muri senza comunicazione con il corpo della muratura;
- pulizia costante degli intercapedini, cavedi e chiostrine e degli spazi gerbidi e/o giardini e terrazze.

E' fatto obbligo ai privati di procedere nell'arco di ogni anno solare, ad interventi di derattizzazione dei muridi, avvalendosi esclusivamente di Ditte specializzate con prodotti autorizzati dal Ministero della Salute, relativamente agli immobili di cui gli stessi sono proprietari o di cui sono utilizzatori e/o gestori, procedendo periodicamente al ripristino delle esche poste all'interno degli erogatori. Di tali interventi dovrà essere data comunicazione ai competenti Uffici civici .

Qualora emerga la necessità, a causa di situazioni eccezionali, di eseguire interventi straordinari, verrà emessa una specifica Ordinanza del Sindaco.

Negli interventi edilizi (demolizioni e scavi) compresi quelli di rottura suolo, deve essere verificata con il competente Ufficio Comunale la necessità di derattizzazione dei luoghi preventiva e successiva, attraverso la presentazione di un piano formulato da Ditta del Settore.

Allo scopo di contenere la diffusione della zanzara ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), ogni cittadino è tenuto periodicamente (10-15 giorni) a svuotare e pulire i sottovasi

da fiori, i secchi, le ciotole e i piccoli contenitori di acqua stagnante. E' obbligatoria altresì la periodica pulizia e disinfestazione di tombini, chiusini e pozzetti di raccolta di acque meteoriche delle grondaie nonché la chiusura dei serbatoi ad uso irriguo e la rimozione di acque stagnanti .

E' fatto obbligo di effettuare interventi contro la processionaria del pino e della quercia nelle aree in cui la Struttura Regionale ha stabilito che la presenza dell'insetto minaccia seriamente la produzione, la sopravvivenza del popolamento arboreo e la qualità della vita di animali e piante.

E' fatto obbligo ai soggetti privati di provvedere alla bonifica delle loro proprietà in caso di infestazione da processionaria, calabroni, vespe, blatte e altri infestanti, rivolgendosi a operatori specializzati.

TITOLO VII NORME FINALI

ART. 47 - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ IN AMBITO CITTADINO

Fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale n° 28 del 10/07/09 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) l'Ufficio comunale preposto, nell'ambito dei principi statutari della Civica Amministrazione per lo sviluppo dell'assetto territoriale e per la protezione della fauna, promuove programmi intesi ad individuare le specie di animali presenti nell'ambito cittadino per una corretta gestione dei siti ecotrofici delle diverse popolazioni in sinergia con altri Settori della Civica Amministrazione coinvolti nella pianificazione urbanistica, edilizia e manutentiva dell'assetto cittadino e/o con altre Pubbliche Amministrazioni statutariamente preposte allo studio del territorio e alla difesa delle risorse ambientali.

Nei punti delle sedi stradali di competenza comunale dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, potranno essere installati a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico nonché apposita cartellonistica che segnali la specie con una figura stilizzata la specie di volta in volta interessata agli attraversamenti.

Nel caso sia richiesto da specifiche caratteristiche di specie interessate all'attraversamento sarà necessario predisporre appositi attraversamenti sotterranei e barriere anti attraversamento che evitino l'accesso degli animali sulla carreggiata, ove possibile .

Alcuni insetti sono parte fondamentale dell'equilibrio del territorio, e vanno segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza. Sono oggetto di particolare tutela tutti gli insetti impollinatori (es. lepidotteri, api, alcune specie di coleotteri etc).

Sono inoltre tutelati altri artropodi (es. grilli, cicale, libellule etc).

Il Comune curerà la preservazione e/o eventuale riqualificazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolare necessità .

Viene fatta eccezione per le specie particolarmente nocive per l'uomo e per l'agricoltura.

Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi di proprietà comunale le formiche svolgono un insostituibile ruolo per l'equilibrio ecologico ed è fatto perciò divieto di distruggere i formicai.

Sono sottoposti a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione e la loro utilità nel contenere le specie nocive, tutte le specie di Anfibi, Rettili, Chiroteri (pipistrelli) , sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve.

E'consentito, previo assenso del proprietario e acquisito il parere dell'Ente Provincia, il posizionamento di bat-box negli spazi verdi pubblici e privati.

Sono altresì sottoposti a tutela i biotopi a cui tali specie risultano legate per la sopravvivenza.

In particolare sono protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie, nonché i siti riproduttivi e i rifugi di svernamento di Rettili, Chiroteri.

Il Comune insieme ad altri Enti scientifici potrà redigere un elenco dei siti e dei biotopi meritevoli di speciale tutela ricadenti nel territorio comunale.

ART. 48 - INTERAZIONE TERAPEUTICA CON ANIMALI

La Civica Amministrazione promuove azioni intese a creare rapporti specifici di convivenza e benessere fra uomo e animale, di concerto con le Strutture sociali e sanitarie, con Istituti ed Enti pubblici e/o privati, comprese le Aziende Ospedaliere, preposti all'assistenza di persone, siano esse bambini o adulti, promuovendo iniziative per l'affido di animali, che altrimenti vivrebbero comunque in stato di cattività.

ART. 49 – VIGILANZA

Sono incaricati dei controlli sull'osservanza del presente regolamento tutti i soggetti che esercitano funzioni di vigilanza sulla tutela degli animali e dell'ambiente, ai sensi della vigente normativa nazionale e locale.

ART. 50 – SANZIONI

Salvo diversa disposizione di Legge, di Ordinanze e di Deliberazioni comunali, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis del Testo Unico Ordinamento Enti Locali di cui al D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.

Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art.16 della L. 689/1981 .

La Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art.16 della L.689/1981, come modificato dalla L. 125/2008, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista.

Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento sono stabiliti i seguenti diversi importi del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo:

- 1) per le violazioni dell' articolo 4 (comma 1, punti 1-2-4-5-6-7-8-10-12-14-15-17-22) e degli articoli 11-12-25-28-29-37-38-39-40-41-42-43-47 si applica la sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 500,00.
- 2) per le violazioni degli articoli 10-14-16-18-19-23-24, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
- 3) per le violazioni dell'articolo 4 (comma 1, punti 3-9-11-13-16-18-19-20-21-23) e degli articoli 15-26-36-45-46 si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00.
- 4) per le violazioni dell' articolo 20, si applica la sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 500,00.
- 5) per le violazioni degli articoli 5-13-35 si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

Il limite massimo delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti capoversi si intende raddoppiato qualora le violazioni siano commesse da persone che commercializzano gli animali medesimi o che comunque hanno un ricavo economico dall'utilizzo degli animali oggetto di violazioni.

Gli importi derivanti dalle sanzioni previste e irrogate ai sensi del presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo di Bilancio e la loro destinazione sarà vincolata ad interventi e iniziative per la tutela e il benessere degli animali.

ART.51 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Le norme dei Regolamenti Comunali in contrasto con il presente Regolamento, per i casi quivi previsti e disciplinati, sono da intendersi abrogate.

E' abrogato il precedente Regolamento Tutela e benessere Animali in Città approvato con Deliberazione Consiglio Comunale 111/2002.

Per l'adeguamento delle strutture previste dall'articolo 12 "Detenzione di equidi", limitatamente alle misure dei box, delle strutture per la detenzione degli equidi in spazi aperti e delle relative aree esterne, il possessore e/o detentore dell'equide deve adeguarsi alle prescrizioni dell'articolo 12, entro e non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Per l'adeguamento delle misure di gabbie, acquari, terrari, voliere, box di cui agli articoli 37) 39) e 42) il termine stabilito è di mesi 24 dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Per l'adeguamento delle misure di gabbie, acquari, terrari, voliere, box di cui all' articolo 10) il termine stabilito è di mesi 12 dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

Si è proceduto alla stesura del presente Regolamento in base alla facoltà demandate ai Comuni dalle seguenti normative:

DPR 616/ del 24.7.1977

D.lgs 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.

D.lgs 165/ 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.

Statuto del Comune di Genova approvato con Delibera Consiliare n° 72 del 16.08.2000 come modificato con DCC n°4 del 16.02.2010

e ai sensi delle seguenti leggi e normative:

- DPR nr.320 del 8.2.1954 Regolamento di Polizia Veterinaria e successive integrazioni ;

- DPR del 31.3.79 (combinato disposto con l'art. 27, comma 1 , lettera L del DPR 616/ del 24.7.1977)che delega al Comune le funzioni in merito alla protezione degli animali e del patrimonio zootecnico;
- Ordinanza del Sindaco n°880 del 29.7.1988 (Norme contro il maltrattamento degli animali);
- Legge 874 del 19.12.1975 ;
- Convenzione di Berna del 19.9.1979;
- Legge 150 del 7.2.1992 e successive integrazioni e modifiche;
- Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e s. m. i.;
- D.M.31.12. 1983 di recepimento del Regolamento CEE 3626/1982 del 31.12.1982 e nr. 3418/83 del 28.11.83 e successive modificazioni;
- D.M 19.4.96 e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 22.02.2001 e successive modifiche e integrazioni;
- Legge n° 281 del 14.8.1991 (legge quadro sul randagismo) e circolare n. 9 del 10.3. 92 del Ministro della Sanità;
- Legge Regionale n. 23 del 22.3.2000 e successive Deliberazioni della Giunta regionale ;
- Legge 157 del 11.2.1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica);
- Legge Regionale n. 29 del 1.7.1994 (Norme reg.li sulla tutela della fauna selvatica);
- D.Lgs 116/92 relativo alla protezione degli animali da sperimentazione;
- Legge Regionale n. 25 del 27.4.1990 (Norme sanitarie e protezione degli animali esotici) e successive Delibere della Giunta Regione Liguria;
- Legge Regionale n. 28 del 10/07/09 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità);
- Legge 611 del 12.6.1913 (norme sulla protezione degli animali);
- DPR 31.03.1979 - Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato;
- Regolamento CE 1/2005 sul trasporto degli animali e successive integrazioni ;
- Legge n. 189 / 2004 - Maltrattamento animali (Agg. con Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 47) "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" modifiche al Codice Penale;
- Legge 4 novembre 2010, n. 201 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia;

- D.lgs 174/2000 sull'uso dei biocidi s.mi.;
- Ordinanza 14 gennaio 2010 Proroga e modifica dell'ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009, recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati»;
- Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali;
- Legge 833/1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- Legge Regionale n. 23/1981 e successive modificazioni e integrazioni;
- Legge Regionale n. 25 del 1.7.1981;
- Legge regionale n. 42/94 e n. 2/97 e successive integrazioni e modifiche;
- I Regolamenti Comunali vigenti.

GLOSSARIO

Alloctono: specie che per opera dell'uomo o di un evento naturale, si trova ad abitare e colonizzare un habitat diverso dal luogo di origine.

Antropizzato: Alterato esclusivamente in funzione delle esigenze e degli interessi dell'uomo.

Anuri: ordine di anfibi a cui appartengono specie comunemente dette rane, rospi e raganelle.

Autoctono: specie che si è originata ed evoluta nel territorio in cui si trova o che vi è immigrata autonomamente da lungo tempo stabilendosi popolazioni che si autosostentano.

Biocenosi: Associazione biologica di animali o piante di specie diverse che convivono in reciproca relazione in una porzione ben individuata di ambiente fisico o biotopo.

Biocida: Sostanza tossica per i microrganismi, con effetto sterilizzante.

Biodiversità: Presenza nello stesso ecosistema di differenti specie vegetali e animali le quali, interagendo, producono una situazione di equilibrio dinamico in evoluzione nel tempo.

Bioindicatore: Specie animale, pianta o fungo particolarmente sensibile a cambiamenti apportati da fattori inquinanti all'ecosistema e, quindi, indicatore della presenza degli stessi.

Biotopo: Insieme dei fattori abiotici che caratterizzano una porzione di ambiente che ospita una popolazione animale o vegetale o una biocenosi.

Elicidi: famiglia di molluschi gasteropodi a cui appartengono le lumache.

Equidi: famiglia di mammiferi a cui appartiene il cavallo

Etologico: Proprio della disciplina che studia i comportamenti e i costumi degli animali nei rapporti fra loro e con l'ambiente.

Habitat: Insieme delle condizioni ambientali in cui vive un animale o una pianta, spec. dal punto di vista chimico e fisico

Irundinidi: gruppo di passeriformi a cui appartengono le rondini.

Muridi: famiglia di mammiferi a cui appartengono topi e ratti.

No Target (animale -): non oggetto di interesse.

Target (animale -): oggetto di interesse.

Omeotermo: Capace di mantenere costante la temperatura corporea, indipendentemente dalla temperatura dell'ambiente esterno, caratteristica degli uccelli e dei mammiferi.

Rat-proofing: Tutte quelle operazioni di chiusura necessarie per diminuire e, dove possibile, eliminare i punti critici di accesso dei muridi infestanti nelle strutture.

Sinantropico: che normalmente vive in compagnia dell'uomo o introdotto dall'uomo in un habitat estraneo a quello di origine.

Bibliografia:

Dizionario Hoepli (www.hoepli.it)

Enciclopedia Treccani (www.treccani.it)

Wikipedia (www.wikipedia.it)

INDICE DEL REGOLAMENTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 1
Art. 2	Linee di programmazione per la salvaguardia dei rapporti uomo/animale	pag. 1
Art. 3	Piano Faunistico Urbano	pag. 2
Art. 4	Divieti Generali	pag. 3
Art. 5	Divieto di accattonaggio con utilizzo di animali	pag. 5
Art. 6	Collaborazioni con Enti ed Associazioni e adempimenti istituzionali	pag. 5
Art. 7	Comitato Scientifico per il supporto alle Politiche di Benessere Animale	pag. 6
Art.8	Attività dei Municipi	pag. 7

TITOLO II – FAUNA DOMESTICA E D'AFFEZIONE

Art.9	Definizione di animali di affezione e domestici	pag. 7
Art. 10	Detenzione di animali d'affezione e domestici	pag. 8
Art. 11	Detenzione di animali da cortile	pag. 9
Art. 12	Detenzione di equidi	pag. 9
Art. 13	Allevamenti di cani e gatti	pag. 11
Art. 14	Buona tenuta	pag. 12
Art. 15	Concentramento di cani e gatti	pag. 13
Art. 16	Comunicazione di smarrimento e ritrovamento di cani e altri animali d'affezione	Pag. 13
Art. 17	Sequestro amministrativo e confisca	Pag. 15
Art. 18	Conduzione dei cani ed altri animali in luoghi aperti al pubblico	pag. 15
Art.19	Conduzione dei cani ed altri animali d'affezione in particolari luoghi e sui mezzi pubblici ed in locali adibiti ad attività commerciali	pag. 16
Art.20	Omessa custodia di cani ed altri animali	pag. 17

Art. 21	Conduzione dei cani da caccia, da pastore e delle forze armate	pag. 17
Art.22	Conduzione dei cani adibiti a non vedenti, ipovedenti e diversamente abili	pag. 17
Art.23	Detenzione di cani da guardia	pag. 18
Art.24	Detenzione di cani o altri animali in proprietà confinanti con pubblica via o con altra proprietà privata	pag. 18
Art.25	Detenzione di cani ed altri animali d'affezione su autoveicoli	pag. 18
Art.26	Somministrazione di cibo agli animali su suolo pubblico e privato	pag. 19
Art. 27	Cattura cani in luoghi pubblici	pag. 19
Art.28	Aree di protezione	pag. 20
Art.29	Protezione dei gatti	pag. 21
Art.30	Affido degli animali d'affezione	pag. 22
Art.31	Funzione e gestione della struttura recettiva e di rifugio	pag. 23
Art.32	Servizio di emergenza veterinaria	pag. 23
Art.33	Informativa alla cittadinanza	pag. 24
Art.34	Centri di ricovero e cura per animali randagi	pag. 24

TITOLO III – STRUTTURE PRIVATE

Art.35	Strutture private di ricovero e cura	pag. 25
Art.36	Toelettaure per animali	pag. 25
Art. 37	Vendita animali vivi	pag. 25
Art.38	Vendita e/o allevamenti animali esotici	pag. 33
Art.39	Mostre, Fiere, esplosioni, Circhi e Serragli da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino	pag. 34
Art.40	Commercializzazione di crostacei vivi ad uso alimentare	pag. 35

TITOLO IV – FAUNA SELVATICA

Art. 41	Fauna selvatica	pag. 36
---------	-----------------	---------

TITOLO V – FAUNA ESOTICA

Art.42	Detenzione di fauna esotica	pag. 37
Art.43	Tartarughe acquatiche	pag. 43
Art.44	Specie alloctone libere	pag. 43

TITOLO VI – FAUNA CRITICA

Art.45	Popolazione di Columba livia var. domestica	pag. 44
Art.46	Popolazione di muridi e/o artropodi e/o altre specie critiche	pag. 44

TITOLO VII – NORME FINALI

Art.47	Tutela della biodiversità in ambito cittadino	pag. 46
Art.48	Interazione terapeutica con animali	pag. 47
Art.49	Vigilanza	pag. 47
Art.50	Sanzioni	pag. 48
Art.51	Norme finali e transitorie	pag. 49

	Legislazioni di riferimento	pag. 49
	Glossario	pag. 52



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
151 0 0 N. 2019-DL-228 DEL 06/06/2019 AD OGGETTO:
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI URBANI
E DEL REGOLAMENTO TUTELA E BENESSERE ANIMALI IN CITTÀ**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

13/06/2019

Il Direttore
[Ing. Michele Prandi]